

ALLEGATO

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ALIATA DI MONTEREALE: Pratiche relative ai danni di guerra. (8813)	41328	COLITTO: Opere pubbliche nel comune di Miranda (Campobasso). (6610)	41340
ALMIRANTE: Mancata applicazione del contratto collettivo nazionale per i dipendenti dal consorzio bonifiche Versilia. (8847)	41328	COLITTO: Strada di allacciamento delle frazioni borgata Rio e Pincere del comune di Roccamandolfi (Campobasso). (7641).	41340
AMENDOLA PIETRO e GRIFONE: Uso potabile delle sorgenti del fiume Calore in Agro di Cassano Irpino. (6652)	41328	COLITTO: Strada di accesso al comune di Pietraroia (Benevento). (7699)	41340
BELLONI ed altri: Attuazione della legge di riforma fondiaria per le assegnazioni di terre ai contadini. (8680)	41329	COLITTO: Costruzione della strada Poggio Sannito-Sprondasino (Campobasso). (7909).	41341
BELLONI: Assegnazione di terre ai contadini del Fucino. (8805)	41330	COLITTO: Case popolari nel comune di Casacalenda (Campobasso). (8363)	41341
BONTADE MARGHERITA: Sovvenzione all'Ospedale civico di Palermo. (8807)	41331	COLITTO: Opere di consolidamento dell'abitato del comune di Casacalenda (Campobasso). (8366)	41341
BORIONI ed altri: Opere pubbliche nel comune di Civitanova Marche (Macerata). (7744).	41332	COLITTO: Carcere giudiziario e casa di pena nel comune di Larino (Campobasso). (8865).	41341
CAPALOZZA: Canonici di affitto dell'INCIS e dell'Istituto autonomo per le case popolari. (8486)	41333	COLITTO: Edificio scolastico del comune di San Giacomo degli Schiavoni (Campobasso). (8868)	41342
CAPALCZZA: Sistemazione della linea ferroviaria Falconara-Roma zona Nera-Montoro (Terni). (8826)	41334	COLITTO: Finanziamento al comune di Monteroduni (Campobasso). (8869)	41342
CARONITI: Restauri all'Orfanotrofio antoniniano maschile di Cristo Re di Messina. (8533) e (8535)	41335	COLITTO: Contributo per costruzione dell'edificio scolastico nel comune di San Giacomo degli Schiavoni (Campobasso). (8882)	41342
CASERTA: Emigranti italiani in Australia. (8831).	41335	COLITTO: Costruzione della fognatura nel comune di Monteroduni (Campobasso). (8886).	41342
CASERTA: Revisione delle pensioni agli invalidi di guerra. (8859)	41336	COLITTO: Costruzione dell'edificio scolastico, nel comune di Monteroduni (Campobasso). (8887)	41343
CERABONA: Provvidenze in favore delle popolazioni sinistrate dei comuni del melfese (Lucania). (8823)	41336	COLITTO: Costruzione della fognatura del comune di Baranello (Campobasso). (8890)	41343
CESSI e COSTA: Costruzione in Rovigo del mattatoio e di edifici scolastici. (8783)	41337	COLITTO: Concessione mineraria riguardante le acque delle « Tre Fontane » nel comune di Sepino (Campobasso). (8897)	41343
CHIARAMELLO: Assegni di previdenza alle vedove di guerra ed ai genitori di militari morti in guerra. (8860)	41337	COLITTO: Cantiere di lavoro nel comune di Sepino (Campobasso). (8901)	41343
CHIARINI: Provvidenze per gli « assuntori » del compartimento ferroviario di Brescia-Iseo-Edolo. (8814)	41338	COLITTO: Cantiere di lavoro nel comune di Roccamandolfi (Campobasso). (8902)	41344
COLI: Cantieri-scuola della provincia di Pesaro. (8856)	41339	COLITTO: Cantiere di lavoro nella frazione Conocchia del comune di Isernia (Campobasso). (8903)	41344

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 OTTOBRE 1952

PAG.	PAG.		
COLITTO: Cantiere di lavoro nel comune di Longano (Campobasso). (8904)	41344	GRECO: Esecuzione di opere pubbliche nel comune di Bivongi (Reggio Calabria). (6761)	41352
COLITTO: Cantieri di rimboschimento e di lavoro nel comune di Castelpizzuto (Campobasso). (8905) e (8906)	41344	GRECO: Arginatura del torrente Sant'Agata nel comune di Reggio Calabria. (6795)	41352
COLITTO: Cantiere-scuola di lavoro nel comune di Monteroduni (Campobasso) (8908)	41344	GRILLI: Contributo agli enti comunali di assistenza nella provincia di Varese. (8838)	41353
COLITTO: Cantieri di rimboschimento e di lavoro nel comune di Baranello (Campobasso). (8909) e (8910)	41345	LACONI: Trattamento economico agli operai del cantiere-scuola del comune di Murarera (Cagliari). (8804)	41353
COLITTO: Costruzione dell'edificio scolastico nel comune di Baranello. (8931)	41345	LA MARCA e DI MAURO: Ospedale circoscrizionale del comune di Mazzarino (Caltanissetta). (7391)	41354
CREMASCHI OLINDO ed altri: Divieto dell'autorità di pubblica sicurezza di Modena alla esposizione di copie di giornali. (8806)	41345	LOPARDI: Uso dell'autorimessa del provveditorato alle opere pubbliche dell'Aquila. (8073)	41354
DE' COCCI: Provvidenze per i danneggiati dal terremoto nelle province di Ascoli Piceno e Macerata. (5988)	41346	LOZZA: Trasporto dei bambini avviati alle colonie con treni direttissimi e diretti. (8832)	41354
DE' COCCI: Ricoveri e case per i senzatetto nelle province di Ascoli Piceno e Macerata. (6117)	41346	MANCINI: Consolidamento dell'abitato del comune di Canolo (Reggio Calabria). (6711)	41355
DE' COCCI: Comunicazioni stradali tra la capitale e l'Adriatico. (8667)	41347	MANNIRONI: Impianto elettrico nel comune di Atzara (Nuoro). (6227)	41355
DI DONATO: Provvedimenti per alleviare i danni causati dalla grandine nella provincia di Bari. (8808)	41347	MAROTTA: Attribuzioni degli impiegati supplenti negli uffici postali. (8828)	41355
DI DONATO: Provvedimenti per alleviare i danni causati dalla grandine nell'agro della zona di Turi (Bari). (8809)	41347	MAROTTA: Porto rifugio sul litorale di Maratea (Potenzà). (8844)	41355
DI DONATO: Provvedimenti per alleviare i danni causati dalla grandine nell'agro di Grumo (Bari). (8810)	41348	MARTINO GAETANO: Contributo ai « mitilicoltori » di Augusta (Siracusa). (8829)	41356
DI DONATO: Danni subiti dai vigneti di San Michele e di Gioia del Colle (Bari). (8811)	41348	MICHELI: Contributo statale per l'ampliamento e riattamento di edifici scolastici. (6158)	41356
DI DONATO: Danni causati dalla grandine in provincia di Bari. (8816)	41349	PERLINGIERI: Tronco stradale della statale Benevento-Ponte Sorgenza (Campobasso). (8861)	41356
DI DONATO: Provvidenze per gli agricoltori della provincia di Bari danneggiati dalla grandine. (8818)	41349	PIETROSANTI: Ricevitoria postale in località San Lorenzo frazione del comune di Castelforte (Latina). (8273)	41357
DI DONATO: Provvidenze per i lavoratori della provincia di Bari colpiti dalla grandine. (8819)	41350	PIETROSANTI: Disinfestazione nella città di Latina. (8821)	41357
DI DONATO: Provvidenza per gli agricoltori della provincia di Bari danneggiati dalla grandine. (8820)	41350	PINO: Spese di gestione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Messina. (5774)	41358
FERRARESE: Alloggi popolari nel comune di Treviso. (8033)	41350	POLANO: Case per i senzatetto in zone alluvionate della Sardegna. (7765)	41359
FERRARESE: Costruzione degli acquedotti consorziali del Muson, del Mondello e del Nervesa-Arcade. (Treviso). (8064)	41350	SALJA: Spese di gestione degli inquilini dell'Istituto autonomo per le case popolari. (5695)	41360
FODERARO: Stato civile degli sposi, in conformità dei regi decreti 25 agosto e 22 dicembre 1932, nn. 1101 e 1696. (8812)	41351	SALVATORE: Case per i terremotati nei villaggi di Camaro e Bordonaro di Messina (8714)	41361
FODERARO: Pensioni al personale ex dipendente dei servizi pubblici di trasporto. (8841)	41351	SALVATORE: Sgombero di materiali dall'alveo del torrente Zaera (Messina). (8760)	41361
		TORRETTA: Nomina di un Commissario nel Consiglio di amministrazione del consorzio agrario provinciale di Asti. (8744)	41362

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 OTTOBRE 1952

	PAG.
TURCHI: Revisione straordinaria delle liste elettorali. (8824)	41363
ZANFAGNINI: Detenzione degli operai Tarcisio Faè, da Pagnacco (Udine) e Bruno Presotto da Brugnera (Udine) in Albania. (8815)	41363

ALLIATA DI MONTEREALE. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno di sollecitare la sorte definitiva delle pratiche relative ai danni di guerra, tenendo conto delle rivalutazioni corrispondenti, dato l'ormai lungo tempo trascorso dalla fine delle ostilità ». (8813).

RISPOSTA. — « Al pagamento degli indennizzi definitivi eventualmente spettanti per danni di guerra sarà provveduto allorché sarà approvata la nuova legge sui danni di guerra il cui disegno è attualmente all'esame del Parlamento ».

Il Ministro ad interim: PELLA.

ALMIRANTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se è a sua conoscenza che il consorzio bonifiche Versilia non ha ancora applicato il contratto collettivo nazionale per le maestranze dipendenti e se non ritiene opportuno intervenire in merito ». (8847).

RISPOSTA. — « Come è noto all'onorevole interrogante l'amministrazione dei tre consorzi di bonifica della Versilia (costituiti in ente di diritto pubblico, sotto vigilanza prefettizia), deliberò nel 1950 un proprio regolamento organico, approvato dal Ministero dell'agricoltura e foreste, e che rappresentò una vantaggiosa sistemazione del personale nei confronti della situazione precedente. Posto nuovamente in discussione il nuovo contratto collettivo nazionale — concluso il 20 aprile 1951 — risulta che vi furono contatti fra gli organi del consorzio ed i rappresentanti sindacali dei lavoratori al fine di studiare l'applicabilità delle clausole contrattuali, comportanti per il consorzio medesimo oneri economici non tollerabili stanti le condizioni di bilancio. A quanto risulta, e in relazione anche all'interessamento svolto dall'autorità tutoria, il personale del consorzio vedrà applicata integralmente nei propri confronti la parte normativa del citato accordo collettivo e godrà di un trattamento economico medio (tra i massimi contrattuali e le tariffe attuali), la cui misura ha trovato consenzienti anche i lavo-

ratori interessati. Il contratto collettivo nazionale potrà, pertanto, conseguire, nella maniera sopra indicata, la sua applicazione entro breve termine, con una retroattività che sarà concordata, non risultando finanziariamente possibile per il consorzio la assunzione dell'intero onere dal 1° gennaio 1950 ».

Il Ministro: RUBINACCI.

AMENDOLA PIETRO E GRIFONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro Campilli.* — « Per conoscere i loro intendimenti — per la parte di rispettiva competenza — circa la domanda avanzata in data 11 giugno 1951 da parte, congiuntamente, della camera di commercio di Avellino e del comune di Benevento, perché il Ministero dei lavori pubblici voglia concedere per la durata di anni 70 la facoltà di derivare per uso potabile dalle sorgenti tributarie del fiume Calore in agro di Cassano Irpino numero 1117 litri-secondo di acqua da destinare ai bisogni delle popolazioni delle province di Avellino e Benevento prive o insufficientemente approvvigionate di acqua potabile e da mettere a disposizione della Cassa per il Mezzogiorno per la costruzione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, di un grande acquedotto ». (6652).

RISPOSTA. — « La domanda 11 giugno 1951 della Camera di commercio di Avellino e del sindaco del comune di Benevento intesa ad ottenere la concessione di derivare dalle sorgenti di Cassano Irpino, tributarie del fiume Calore, litri-secondo 1117 di acqua da destinare ai bisogni delle popolazioni delle province di Avellino e di Benevento, è concessa con la revisione della concessione delle acque stesse, assentito con regio decreto 17 settembre 1925, n. 9722 alla società idroelettrica ligure meridionale, ora società elettrica della Campania e con la richiesta di utilizzazione delle acque da parte dell'ente autonomo per l'acquedotto pugliese. Si è reso perciò necessario investire dell'esame di tutta la complessa e delicata questione il consiglio superiore dei lavori pubblici. La competente sezione quarta del predetto consesso ha preso in esame la questione in parola, però ha ritenuto che, data l'importanza delle decisioni da prendere fosse investita l'assemblea generale dello stesso consiglio superiore dei lavori pubblici. La questione è stata anche esaminata dall'assemblea suddetta, la quale ha espresso il parere che le acque del gruppo delle sorgenti di Cassano Irpino debbano essere destinate, anche sino ad esaurimento

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 OTTOBRE 1952

delle disponibilità, ad usi potabili e che la domanda 11 giugno 1951 presentata dalla camera di commercio, industria e lavoro di Avellino e dal sindaco di Benevento possa essere ammessa ad istruttoria ai sensi dell'articolo 10 del testo unico 11 dicembre 1933, numero 1775 ».

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: CAMANGI.

BELLONI, CHIOSTERGI, AMADEO, ZANFAGNINI, ARATA E GIAVI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere se: considerando l'ostilità preconcepita di alcuni ceti e ambienti a contatto con i contadini eventuali futuri assegnatari delle terre espropriate ai latifondi, e avendo riguardo alla naturale diffidenza e alle preoccupazioni istigate di parte notevole di questi contadini, il Governo convenga che è opportuno facilitare la realizzazione della riforma fondiaria nello spirito e nell'indirizzo delle norme legislative votate dal Parlamento della Repubblica, precisando anche semplicemente nella risposta a questa interrogazione, i criteri con cui ha da essere verificata la condizione risolutiva espressa dal contratto di assegnazione e vendita del terreno, fissata nell'articolo 3 del capitolato allegato al contratto presentato dall'ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, in base all'articolo 18 della legge 18 maggio 1950, n. 230. La condizione è formulata così: « La vendita è sottoposta a condizione risolutiva, espressa per un periodo di prova di tre anni, a partire dalla data della stipulazione del contratto. Conseguentemente il contratto sarà risolto di pieno diritto qualora durante detto periodo di anni tre l'ente, a suo insindacabile giudizio, ritenga l'assegnatario non idoneo ad assolvere ai suoi doveri, con speciale riferimento alle capacità tecniche di conduzione del fondo assegnato, al completamento delle opere di miglioramento e trasformazione fondiaria iniziata dall'ente... ». I criteri, di cui si tratta di dare la precisazione sono: il criterio sociale diretto ad evitare speculazioni capitalistiche contrarie alle finalità e allo spirito della legge e, in particolare, il rinnovarsi dello sfruttamento del lavoro da parte del nuovo proprietario terriero; e il criterio tecnico produttivistico, come indicato dalla norma contrattuale citata, che si chiede, al Governo di illustrare. Si intende esclusa ogni estranea considerazione di opinioni e di parte e si chiede al Governo di espressamente confermarla. Inoltre, sempre con lo stesso intento della mi-

gliore realizzazione della legge, gli interroganti chiedono se il Governo conviene sulla opportunità di dichiarare, anche nella semplice risposta a questa interrogazione, che se l'articolo 2 del capitolato su citato, dica: « La vendita è fatta a corpo e non a misura », si intende bene che il pagamento richiesto all'assegnatario si riferirà esattamente, come è equo, alla misura ». (8680).

RISPOSTA. — « Si premette che, allo scopo di regolare in maniera uniforme i rapporti contrattuali di assegnazione e vendita dei terreni ai contadini, questo Ministero ha predisposto uno schema di contratto tipo, al quale dovranno conformarsi i singoli contratti individuali che verranno posti in essere da tutti gli enti e sezioni di riforma fondiaria. Anche tale schema — come il capitolato generale relativo ai contratti finora stipulati dall'ente Maremma — contiene (articolo 5) la condizione risolutiva espressa « qualora l'assegnatario risulti non idoneo ad assolvere ai suoi doveri, con speciale riferimento alle capacità tecniche di conduzione del fondo assegnato ed al completamento delle opere di miglioramento e trasformazione fondiaria iniziata dall'ente ». Tale condizione risolutiva, non solo è conforme al principio generale di diritto che importa la risoluzione dei contratti in danno del contraente inadempiente (articoli 1453 e 1456 del codice civile), quanto è imposta dalla stessa legge di riforma fondiaria (articolo 18 della legge 12 maggio 1950, n. 230), la quale giustamente si è preoccupata che, ad opera di assegnatari immeritevoli, potessero rimanere frustrati i principi e gli scopi della riforma, ossia la formazione di una piccola proprietà contadina di capaci lavoratori manuali della terra. È del tutto da escludere quindi — ed è inconcepibile il ritenerlo — che la risoluzione del contratto di assegnazione e di vendita della terra possa avvenire per motivi o considerazioni estranee ai fini ed alle norme della legge. La clausola stessa parla, del resto, chiaramente di idoneità dell'assegnatario « ad assolvere ai suoi doveri »: e tali doveri evidentemente non sono — né possono essere — altri che quelli di cui s'è detto. Anche per quanto riguarda l'altra clausola contrattuale — secondo cui la vendita è fatta « a corpo e non a misura » — il capitolato finora adottato dall'ente Maremma è conforme al predetto schema ministeriale di contratto-tipo (articolo 2), il quale, con la clausola stessa (che per altro è assolutamente legittima, ed anzi usuale al fine di evitare contestazioni), non altro ha inteso fare che consentire quei

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 OTTOBRE 1952

mutamenti di superficie che potessero derivare dal compimento delle opere di miglioramento e di trasformazione, che rientrano nei fini della legge e che potrebbero portare a lievi mutamenti delle superfici assegnate. Ma per il resto è ovvio che la determinazione del prezzo non può che essere ragguagliata al valore delle superfici assegnate, computandovi anche le eventuali opere di miglioramento compiute dall'ente (articolo 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230), essendo assurdo, oltretutto contrario alla legge, pensare che il prezzo stesso possa essere rimesso al libito dell'ente concedente. Sembra, pertanto, che né le interessate ostilità né le malevole istigazioni, giustamente segnalate dagli onorevoli interroganti, possano onestamente aver presa sui contadini assegnatari, in relazione alle clausole contrattuali costituenti oggetto dell'interrogazione ».

Il Ministro: FANFANI.

BELLONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere se gli consti che nel Fucino le assegnazioni di terre per la riforma fondiaria, fatta in base agli elenchi nominativi di cui è responsabile l'ispettorato agrario provinciale, hanno preferito a contadini senza terra, in vari casi, persone non aventi i requisiti richiesti dalla legge (« lavoratori manuali della terra, i quali non siano proprietari o enfiteuti di fondi rustici, o tali siano in misura insufficiente all'impiego della mano d'opera della famiglia »), come ai proprietari terrieri e industriali Carusi (Costanzo) e Barbati, all'avvocato Irti (Nicola) e all'esattore Tarantella. E per conoscere, anche, quali provvedimenti abbia preso, o sia per prendere per dare dimostrazione della diligenza dell'organo politico responsabile in ordine al migliore esito della riforma fondiaria voluta dal Governo e dal Parlamento della Repubblica ». (8805).

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — « Per conoscere — in relazione alla precedente interrogazione sulle responsabilità dell'ispettorato agrario provinciale per gli elenchi dei contadini forniti all'ente riforma del Fucino — se consti al Ministero che il già nominato Carusi Costanzo da Celano (Aquila) proprietario di vari ettari di terreno fuori del Fucino, è celibe e professionista, nonché consigliere di amministrazione dell'ente Fucino; che il Barbati da Celano possiede vari ettari di terreno, alcuni molini ed altri fabbricati ed è gestore dell'energia elettrica di Celano e Ortona, mentre l'avvocato Nicola Irti di Or-

tucchio, oltre ad esercitare la professione forense, è possessore di fabbricati, terreni e bestiame, e l'esattore Aurelio Tarantella di Trasacco, appartiene ad una delle più ricche famiglie di quel comune, possedendo anche egli terreno e bestiame e dispone notoriamente di denaro, che dà in prestito. L'interrogante chiede quali provvedimenti il Governo abbia preso o stia per prendere contro i responsabili di avere preferito cittadini di questa sorta ai lavoratori manuali della terra voluti dalla legge in una zona dove numerosi sono gli autentici braccianti che non possono essere inclusi per soprannumero, fra coloro cui vengono affidate le terre scorporate dai latifondi Torlonia. L'interrogante chiede altresì di conoscere quali passi abbia fatto o stia per fare il Ministero dell'agricoltura e delle foreste nei confronti dell'ente per la riforma nel Fucino, data la presenza nel suo consiglio di amministrazione qualora la cosa risulti, del nominato Costanzo Carusi ». (8855).

RISPOSTA. — « Data l'identità della materia che ha formato oggetto delle due interrogazioni soprariportate, questo Ministero ritiene fornire all'onorevole interrogante la seguente unica risposta. Occorre anzitutto lumeggiare la situazione particolare dei terreni del Fucino di cui 12 mila ettari erano concessi in piccolo affitto ad abitanti dei comuni rivieraschi. Gli affittuari erano circa 9 mila. I contratti si tramandano di generazione in generazione quasi come diritto ereditario, e nel caso di trasferimento del possesso venivano corrisposte dai subentranti somme di notevole entità. Perciò il criterio generale, anche se non tassativo, di preferire nell'assegnazione coloro che nei terreni sono già insediati, ha dovuto trovare nel Fucino necessaria applicazione per la circostanza che colà l'insediamento era o radicato nel tempo o frutto di onerosa acquisizione. Naturalmente l'ente nel dare la precedenza nella assegnazione agli affittuari già insediati accertò che questi risultassero provvisti della qualifica di lavoratore manuale della terra riconosciuta dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura. L'ispettorato per la sua parte, ai sensi dell'articolo 1, lettera a) del decreto legislativo presidenziale 24 febbraio 1948, n. 114, richiamato dal secondo comma dell'articolo 6 della legge Sila (12 maggio 1950, n. 230) rilasciò i certificati a coloro che « dedicano abitualmente la loro attività manuale alla lavorazione della terra ». E cioè li rilasciò non a tutti gli ex affittuari del Fucino, ma soltanto a coloro che detto requisito possedevano. Ad

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 OTTOBRE 1952

esempio il certificato non fu rilasciato all'avvocato Irti Nicola cui di conseguenza non fu assegnata terra. La qualifica fu invece riconosciuta al signor Carusi Costanzo da Celano, ai fratelli Barbatì da Celano, al signor Tarantelli Aurelio da Trasacco in quanto risultò all'ispettorato che essi dedicano abitualmente la loro attività manuale alla lavorazione della terra. Sulla base di questi presupposti l'ente:

a) non ha assegnata terra ai non aventi diritto; b) provvede ad integrare fino ad un ettaro, con opportuni accorpamenti, la quota di coloro — in massima parte braccianti — che avevano in fitto superfici inferiori a un ettaro; c) conservò la quota a coloro che avevano in fitto superfici da uno a quattro ettari; d) ridusse a quattro ettari la superficie di coloro, tra gli aventi diritto, che avevano in fitto superfici superiori; e) nel caso di affittuari lavoratori manuali della terra, che avessero in godimento terre anche fuori del Fucino, l'ente ha tenuto conto della estensione e della natura delle terre medesime per limitare l'assegnazione al di sotto dei predetti limiti. Esiste ancora nel Fucino una massa notevole di braccianti non ex affittuari di cui parte in possesso del requisito di cui all'articolo 1, lettera a) del decreto legislativo presidenziale 24 febbraio 1948, n. 114. Essi lavorano ora alle dipendenze dell'ente nelle opere pubbliche e di trasformazione. L'ente si preoccupa di provvedere ad essi anche con assegnazioni di terre in altri territori del proprio comprensorio. Quanto alla particolare situazione del Carusi, si fa presente che questi non è professionista ma coltivatore diretto, anzi abituale lavoratore manuale della terra. Egli appunto, per la sua qualità di lavoratore manuale della terra fu nominato membro del consiglio dell'ente. La sua piccola proprietà extra Fucino è di infima classifica catastale: di essa l'ente ha tenuto conto nel calcolare la quota a lui assegnata sulla superficie che egli aveva già in fitto nel Fucino. Tuttavia questo Ministero ha invitato l'ente a sospendere la assegnazione di terra al Carusi, non sembrando opportuno che un membro del consiglio di amministrazione dell'ente assegnante, figurasse tra gli assegnatari delle terre espropriate. Quanto ai signori Barbatì Tarantelli occorre riferirsi a quanto più avanti è stato accennato sui criteri generali adottati per le assegnazioni. Comunque, anche se tali lavoratori manuali della terra (ex affittuari) esercitassero altre attività collaterali, non risulta che esse siano di entità tali da non far considerare la modesta assegnazione di terra disposta nei loro confronti come una integra-

zione economica della loro azienda familiare. All'avvocato Irti, come più avanti è stato accennato, non è stata riconosciuta la qualifica di lavoratore manuale della terra e non ha avuto quindi assegnazione di terra. È da tener presente che le assegnazioni disposte sono soggette ad un periodo di prova di tre anni previsto dalla legge. Così che nel corso di tale periodo potranno essere corrette eventuali deficienze che rispetto alla legge e al contratto dovessero risultare ».

Il Ministro: FANFANI.

BONTADE MARGHERITA. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se non intendano intervenire urgentemente a risolvere la grave crisi in cui attualmente versa l'ospedale civico di Palermo versando la somma di lire 157.338.637 che il Ministero dell'interno doveva fino al 31 maggio 1952 a detto ospedale in virtù della legge 5 gennaio 1948, numero 36 ». (8807).

RISPOSTA. — « È in corso l'emissione di mandati per lire 14 milioni a favore degli ospedali della provincia di Palermo. Si deve, per altro, avvertire che il ritardo in tali pagamenti è dovuto al mancato versamento in tesoreria da parte degli esattori comunali della provincia di Palermo, delle somme loro addebitate nell'anno 1949 e successivi per altrettante anticipate dallo Stato agli enti ospedalieri; si che è venuta meno la disponibilità dei mezzi finanziari con cui provvedere alle più impellenti necessità dei nosocomi, ivi compreso l'ospedale civile di Palermo. Si è, perciò, invitato il prefetto a provvedere perché gli esattori, senza ulteriori ritardi, versino le somme dovute ».

Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.

BORIONI, MASSOLA, MANIERA E CORONA ACHILLE. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere:

1°) quali provvedimenti si intenda assumere per porre riparo alla gravissima situazione in cui versa il comune di Civitanova Marche (Macerata), sconvolto dalle offese belliche, che hanno distrutto il 41,59 per cento degli edifici e ne hanno danneggiato gravemente il 48,96 per cento, oppresso dalla disoccupazione, che colpisce il 48 per cento dei lavoratori, mancante degli essenziali servizi pubblici anche di carattere igienico-sanitario;

2°) se si intende, in modo particolare, assumere opportuni provvedimenti al fine di as-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 OTTOBRE 1952

sicurare l'approvvigionamento idrico della popolazione del capoluogo, costretta nella stragrande maggioranza a servirsi di pozzi artesiani contenenti acqua che, a seguito di accertamenti effettuati dai competenti uffici, è risultata non potabile; e se pertanto non si ritenga favorire il finanziamento e la costruzione dell'acquedotto già progettato e la cui urgenza e necessità sono confermate ulteriormente dai casi di tifo verificatisi recentemente;

3°) se e come si intenda bonificare la grave situazione sanitaria del capoluogo che, privo di fognature, agglomera circa 17 mila abitanti, ed ove, dopo l'ultimo periodo bellico, la tubercolosi, le affezioni polmonari di varia natura e le malattie infettive in genere si sono diffuse in misura spaventosa, specialmente tra la popolazione infantile ». (7744).

RISPOSTA. — « Indubbiamente il comune di Civitanova Marche ha subito gravi danni in dipendenza della guerra, ma molti e importanti sono gli interventi disposti da questo Ministero per rimediare ai danni stessi e per venire incontro alle altre molteplici necessità man mano prospettate dal comune stesso. Si ritiene utile riassumere qui di seguito l'insieme dei lavori eseguiti in Civitanova Marche dalla fine della guerra ad oggi:

A) opere eseguite in base alla legge 26 ottobre 1940, numero 1543	L. 141.774.000
B) opere eseguite in base alla legge 10 agosto 1945, numero 517	» 41.858.000
C) opere eseguite in base alla legge 10 aprile 1947, numero 261	» 113.388.000
D) opere eseguite in base alla legge 25 giugno 1948, numero 603	» 1.621.000
E) opere marittime eseguite in base a leggi speciali	» 82.200.000
F) opere eseguite in base alla legge 8 maggio 1947, numero 399	» 30.000.000
G) opere eseguite in base alla legge 8 luglio 1949, numero 408	» 95.000.000
H) contributi concessi in base alle leggi numeri 305, 261 e 409	» 110.000.000
I) contributi di incoraggiamento concessi in base alla legge n. 399	» 8.500.000

L) cantieri-scuola di lavoro sorvegliati dall'ufficio del del Genio civile di Macerata	L. 6.000.000
M) cantieri-scuola di lavoro sorvegliati dall'ufficio del del Genio civile di Macerata	» 3.500.000

Somme totali spese dalla fine della guerra ad oggi in Civitanova Marche L. 634.141.000

« Si tratta di un complesso di spesa evidentemente rilevante che è stata sostenuta per un solo comune. Sono stati inoltre consegnati alle ditte aggiudicatrici:

1°) i lavori di riparazione della stazione di pompaggio del 1° acquedotto Civitanova-Portocivitanova per un importo di lire 9 milioni;

2°) i lavori per la riparazione dell'orfanotrofio interdetto (3° lotto) per un importo di lire 2 milioni;

3°) i lavori per il ripristino delle inferriate nella casa parrocchiale di San Varone per lire 250 mila;

4°) i lavori di completamento del fabbricato denominato « Lido Cluana » per lire 1 milione 500 mila. Detti lavori avranno subito inizio.

« Sono inoltre in corso i lavori inerenti al porto-rifugio per lire 17.280.000. Sono programmati nell'esercizio 1952-53 i seguenti lavori:

a) lavori in corso di approvazione presso il provveditorato:

riparazione vie interne abitato danneggiato dalla guerra, lire 1 milione;

b) in corso di progettazione da parte dell'ufficio del genio civile:

riparazione fabbricato sede ufficio genio civile (capitolo 3, articolo 1), lire 1.500.000;

riparazione edificio di proprietà provinciale (capitolo 143, articolo 2-A), lire 10 milioni;

completamento riparazione al palazzo comunale (capitolo 183, articolo 2-B), lire 1 milione 500 mila;

riparazione chiesa San Carlo Borromeo di Pontespina (capitolo 183, articolo 2-C), lire 500 mila;

riparazione chiesa parrocchiale dei santi Pietro e Varone (capitolo 183, articolo 2-C), lire 3 milioni.

« Tali perizie saranno approntate durante la stagione autunnale.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 OTTOBRE 1952

« Lavori da eseguirsi dal comune il quale potrà avvalersi dei benefici di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589:

ampliamento del cimitero del capoluogo, lire 4.500.000. La domanda inviata al Ministero con nota numero 5822 del 19 aprile 1952 è in corso di esame;

lavori di completamento del porto, lire 70 milioni. Per tale lavoro il comune ha già deliberato in proposito la spesa e redatto una perizia di massima. La domanda non è stata ancora presentata.

« Il comune ha poi chiesto in base alla legge 10 agosto 1950, n. 647 il finanziamento per i seguenti lavori:

a) costruzione della fognatura nell'abitato del capoluogo per un importo di lire 168 milioni;

b) costruzione dell'acquedotto per il capoluogo dell'importo di lire 68 milioni. Le dette domande sono in corso di esame.

« Circa la segnalazione per la bonifica sanitaria del capoluogo è da far presente che non si è verificato nel detto comune alcun episodio epidemico per quanto riguarda le malattie infettive. Relativamente allo stato tubercolare l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica segue l'edema tubercolare solo su piano provinciale. I dati complessivi riferentisi alla provincia di Macerata non fanno rilevare un aumento insolito. Il modesto aumento verificatosi è in rapporto, secondo l'autorità sanitaria, col potenziamento dei servizi di accertamento diagnostico in atto presso i dispensari della provincia ».

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: CAMANGI.

CAPALOZZA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, di grazia e giustizia e delle finanze.* — « Per conoscere in base a quali disposizioni di legge e a quali criteri informativi i canoni di affitto degli inquilini dell'INCIS e degli istituti autonomi per le case popolari vengono aumentati pesantemente, si da porre gli inquilini stessi in condizioni meno favorevoli rispetto a quelli di immobili privati, in spregio e in flagrante violazione delle norme *ad hoc* ». (8486).

RISPOSTA. — « L'aumento dei canoni relativi ad immobili appartenenti all'istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (INCIS) e agli istituti autonomi per le case popolari è regolato da norme del tutto distinte da quelle dettate per le locazioni degli immobili urbani, giusta l'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945,

n. 669. La disciplina vigente in materia (in attesa della nuova regolamentazione preannunciata nell'articolo 47 della legge 23 maggio 1950, n. 253) risulta dal decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 677, contenente disposizioni a favore dell'INCIS e degli istituti autonomi per le case popolari. Secondo l'articolo 1 di detto decreto degli istituti competenti in base ai criteri fissati dall'articolo 379 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e modificato con decreto-legge 30 settembre 1947, n. 74, proporzionalmente cioè alla quota di interessi per mutui gravanti su ciascun alloggio, alla quota di manutenzione e spese generali ed a quella occorrente per la costituzione di un fondo di garanzia per gli eventuali sfiti, svalutazioni, ed altri oneri impreveduti. La perequazione delle pigioni per case costruite in località, in tempi ed a costi diversi, ha poi luogo tenendo conto delle speciali condizioni degli immobili.

« In particolare si fa presente che l'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 novembre 1945, n. 677, ha autorizzato l'istituto nazionale e gli istituti autonomi per le case popolari a provvedere all'adeguamento delle pigioni ed alla perequazione delle pigioni dovute per case costruite in località, in tempo ed a costi diversi. Tali operazioni, ai sensi del medesimo articolo 3 erano da effettuarsi in base ad un piano finanziario da approvarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro. E fu infatti con decreto interministeriale dell'8 marzo 1946 che le pigioni dei vecchi alloggi furono fissate nella misura media di lire 190 a vano-mese per le città con popolazione superiore ai 500 mila abitanti ed in lire 128 per le altre città. I fitti a vano-mese per gli alloggi dell'ex IRCIS in Roma furono fissati nella misura media di lire 108. All'applicazione del piano si addivenne in modo graduale. Se si tiene conto degli aumenti subiti dai fitti degli stabili privati si vede agevolmente come quelli dell'INCIS siano rimasti di gran lunga inferiori. Alle modeste cifre soprariportate basta infatti contrapporre quelle che risultano dai vari provvedimenti legislativi che si sono susseguiti nel regolare questa materia dal 1945 ad oggi. Se ne ha la prova prendendo come base « 100 » i fitti del 1938. Si ha infatti:

Decreto legislativo luogotenenziale 10 dicembre 1945, n. 669, dal 1° novembre 1945 (aumento dal 30 al 60 per cento), minimo 130; massimo 160.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 OTTOBRE 1952

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 febbraio 1947, n. 39, dall'11 marzo 1947 (aumento del 25 per cento), minimo 162,50; massimo 200.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1947, n. 1461, dal 1° gennaio 1948 (aumento del 20,30, 40 e 50 per cento), minimo da 193 a 243; massimo da 240 a 300.

Legge 30 dicembre 1948, n. 1471, dal 1° gennaio 1949 (aumento del 30 per cento), minimo da 250,90 a 316,85; massimo da 310 a 390.

Legge 23 maggio 1950, n. 253 (due aumenti dal 1° giugno 1950 e dal 1° gennaio 1951, rispettivamente del 50 per cento, del 100 per cento e del 200 per cento), minimo 501,80; massimo 624.

Decreto-legge 21 dicembre 1951, n. 1356 (aumenti rispettivamente dal 1° gennaio 1952 e dal 1° gennaio 1953 del 25 per cento e del 50 per cento), minimo da 751,50 a 3168,50; massimo da 936 a 3920.

« Per altro poiché i fitti degli stabili costruiti successivamente al decreto interministeriale sopracitato e determinati sempre in base ai criteri di legge sono saliti a misura che vanno da un minimo di lire 700 a vanomese a massimi che si aggirano sulle lire 2000 e con punte che arrivano alle lire 2200, è ovvio che occorrerà addivenire al più presto ad un nuovo provvedimento di adeguamento e perequazione di fitti, che è infatti allo studio. Frattanto l'istituto, fermi rimanendo i canoni dei vecchi alloggi nelle misure sopraindicate per tutti gli inquilini la cui posizione locativa è regolare, nonché per le vedove di impiegati già regolarmente inquilini e per i pensionati, ossia per la stragrande maggioranza dell'inquilinato nei riguardi di coloro che pur rientrando nelle categorie ammesse dalla legge a fruire degli alloggi INCIS vi abitano senza titolo valido di assegnazione, non ha potuto non tener conto di tutti gli oneri gravanti sugli stabili per manutenzione, portierato, spese generali e in molti casi per l'erogazione dell'acqua in misura infinitamente superiore a quanto prevedibile originariamente.

« Ha quindi determinato in lire 700 a vanomese la misura dei canoni dei vecchi alloggi che non raggiungevano tale importo, se l'occupazione di essi decorreva da data anteriore al 1° luglio 1950, ed in lire 1200 se decorreva da data successiva. Analoghi criteri ha seguito allorché si è trattato di assegnare alloggi di vecchia costruzione a nuovi inquilini. Ed infatti, prescindendo da ogni considerazione

sull'applicabilità o meno all'INCIS del regime vincolistico, il succedersi di un inquilino ad un altro non determina l'applicabilità al secondo della disciplina vincolistica. In taluni casi mancava agli occupanti non solo un provvedimento regolare di assegnazione, ma addirittura il titolo per aspirare agli alloggi dell'INCIS. Tuttavia essi avevano qualità di pubblico dipendente, come impiegati non di ruolo dello Stato o come impiegati di enti pubblici. In tali casi l'istituto per non procedere allo sfratto, come avrebbe dovuto (anche per aderire alle infinite sollecitazioni giunte e che continuano a giungere da ogni parte, ed in ispecie da parlamentari) ha proceduto alla regolarizzazione dei rapporti di locazione, applicando fitti a vano-mese di lire 1500, più aderenti alla realtà, come risulta dalle considerazioni sopra esposte. Come si vede, gli aumenti delle pigioni sono determinati con provvedimenti amministrativi di carattere ampiamente discrezionale ed in misura del tutto indipendente da quella prevista dalle leggi sulla locazione degli immobili urbani ».

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: CAMANGI.

CAPALOZZA. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se non ritenga necessario ed urgente provvedere a lavori di sistemazione della parte rocciosa lungo la linea ferroviaria Falconara-Roma nella zona di Nera Montoro (Terni) dato che la improvvisa caduta di massi crea continui pericoli: solo la perizia e la presenza di spirito del personale hanno impedito che il deragliamento, avvenuto alle 21,30 del 23 luglio 1952, si risolvesse in un grave disastro ». (8326).

RISPOSTA. — « Il tratto della linea Orte-Falconara, compreso fra le stazioni di Narni e Nera Montoro, della lunghezza di chilometri 7 circa, trovasi per metri 263 in galleria e per il resto insediato in una ristretta lingua di terra compresa fra la falda rocciosa e il fiume Nera. I tratti più esposti a caduta di massi sono della lunghezza di metri 600 circa. Per detti tratti, dato che la caduta dei massi si può considerare del tutto sporadica, l'amministrazione ferroviaria, per salvaguardare la sicurezza dell'esercizio, provvede annualmente al rastrellamento e sottomurazione dei massi pericolanti ed inoltre mantiene un servizio continuo di vigilanza, mediante apposito personale specializzato (guardiamassi) allo scopo di prevenire anomalie alla circolazione. Date le caratteristiche della lingua e

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 OTTOBRE 1952

la lunga estesa del tratto soggetto all'inconveniente, non è opportuno adottare altri provvedimenti, oltre a quelli sopraindicati. Si fa presente che anche su numerose altre linee in condizioni analoghe, sono seguiti gli stessi criteri cautelativi. Pertanto il deragliamentò avvenuto il 23 luglio 1952 sulla linea Orte-Falconara deve considerarsi come del tutto eccezionale ».

Il Ministro: MALVESTITI.

CARONITI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se è a conoscenza che il genio civile di Messina ha fatto eseguire solo in parte le riparazioni dell'orfanotrofio antoniano maschile di Cristo Re di Messina; e per sapere se non ritenga doveroso disporre il sollecito completamento dei lavori rimasti in sospeso ». (8533).

« Per sapere se è a conoscenza che il Genio civile di Messina non ha voluto riconoscere le spese di oltre 3 milioni, fatte dagli interessati, per rendere in qualche modo abitabile l'orfanotrofio antoniano maschile di Messina, gravemente minacciato dagli eventi bellici; e per sapere se non ritenga opportuno intervenire in favore del suddetto orfanotrofio, che non ha rendite di sorta e deve mantenere centinaia di ricoverati con le sole spontanee offerte dei benefattori ». (8535).

RISPOSTA. — « Per la riparazione dei danni di guerra sofferti dall'orfanotrofio antoniano maschile di Cristo Re in Messina venne redatto dall'Ufficio del genio civile di Messina un progetto per l'importo complessivo di lire 25 milioni. I lavori aggiudicati al direttore dello stesso istituto, sacerdote Scaramello Antonino sono stati regolarmente ultimati e contabilizzati. Circa la maggiore spesa sostenuta dall'istituto in parola, si fa presente che nessuna domanda di rimborso è pervenuta all'Ufficio del genio civile di Messina ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

CASERTA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per conoscere se risponda a verità quanto denunciato dalla stampa circa la tragica condizione in cui si trovano i lavoratori recentemente emigrati in Australia e che, in dispregio di solenni impengi nonché di elementari sentimenti di umanità, invece del lavoro promesso e assicurato avrebbero trovato privazioni e campi di raccolta, senza alcuna fondata speranza di sistemazione. Tale situazione, se vera, impone un intervento energico e immediato a tutela dei diritti dei nostri compatrioti e della dignità nazionale ». (8831).

RISPOSTA. — « Le notizie diffuse sulla tragica situazione in cui sarebbero venuti a trovarsi gli emigranti « assistiti », partiti per l'Australia negli ultimi quattro mesi del corrente anno, risultano tendenziosamente esagerate. In conseguenza della imprevedibile crisi che ha colpito l'economia del paese, è mancata agli organi australiani competenti la possibilità di avviare immediatamente al lavoro i nostri connazionali, man mano che sbarcavano. Questo fatto ha determinato il « ristagno » di circa 2000 lavoratori nei centri di raccolta, i quali, contrariamente a quanto si è detto, non mancano affatto delle installazioni igieniche-sanitarie e ricreative a rendervi il soggiorno confortevole. In conformità dell'accordo di emigrazione assistita, le autorità australiane hanno corrisposto ai lavoratori italiani in attesa di lavoro il sussidio di disoccupazione stabilito dalle leggi locali per gli operai australiani, e cioè 25 scellini sui quali, dopo la prima settimana, viene operata una trattenuta per le spese di vitto ed alloggio. È umano che il ritardo nell'avviamento al lavoro abbia determinato, nei lavoratori in attesa, scoramenti e preoccupazioni. Il Governo italiano, pienamente consapevole di questo stato di disagio morale e materiale dei nostri connazionali, ha svolto immediata ed energica azione perché venisse posto al più presto rimedio alla anormale situazione. I passi fatti in tal senso hanno trovato, presso gli organi australiani responsabili, pronta comprensione. Grazie alle provvidenze eccezionali prese dal Governo australiano, preoccupato di trovare, nello spirito dell'accordo, una sistemazione ai nostri connazionali, tutti i lavoratori in sosta nei vari centri sono stati avviati al lavoro. Si sono avute anche piene assicurazioni che non sorgeranno difficoltà neppure per il collocamento dei due gruppi di emigranti « assistiti », di cui uno è già in viaggio e l'altro partirà entro il corrente mese ».

Il Sottosegretario di Stato: DOMINEDÒ.

CASERTA. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se intende proporre una revisione delle tabelle di pensione degli invalidi di guerra, per eliminare alcune evidenti, gravi sperequazioni. Così l'attuale condizione dei mutilati di entrambe le braccia, i quali hanno un trattamento uguale a chi è privo delle sole mani, e inferiore notevolmente ai ciechi. Mentre è intuitivo il disagio estremo in cui si trova chi, privo degli arti superiori, è assolutamente e irrimediabilmente paralizzato in ogni anche più semplice e modesta at-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 OTTOBRE 1952

tività, perfino di natura personale ed intima, e merita per tanto un trattamento per lo meno uguale a chi ha perduto la vista, ma può agire liberamente ». (8859).

RISPOSTA. — « La legislazione sul trattamento pensionistico che si riferisce ai grandi invalidi di guerra, risale all'anno 1917 e formatasi in modo frammentario per il susseguirsi di provvedimenti privi di nesso organico, fu ordinata dalla legge fondamentale 12 luglio 1923, n. 1491, che, per quanto riguarda l'assegno di superinvalidità, con l'apposita tabella *E*, modificò, ampliandolo, l'elenco delle invalidità. Detta tabella subì, in prosieguo di tempo, altre modifiche, sia nella enumerazione delle invalidità che nella misura degli emolumenti corrispondenti, con la legge 19 febbraio 1942, n. 137, e con i decreti legislativi 12 aprile 1945, n. 193 (articolo 2), 1° settembre 1947, n. 1108 e 9 marzo 1948, n. 237. La nuova legge 10 agosto 1950, n. 648, approvata dal Parlamento nel luglio 1950, nel riordinare le disposizioni delle pensioni di guerra, ha apportato, tra l'altro, opportune modifiche e integrazioni anche alle norme già esistenti a favore dei superinvalidi. Per ciò che concerne il trattamento economico dei predetti minorati è da tener presente che gli emolumenti della pensione vera e propria, contemplati nelle tabelle *C* e *D* ed i molteplici assegni annessi, sono stabiliti dalla citata legge 10 agosto 1950, n. 648, in eguale misura a seconda dei raggruppamenti dei gradi. Soltanto per quanto riguarda il conferimento dell'assegno di superinvalidità di cui alla tabella *E* dell'indennità di accompagnamento prevista dall'articolo 45, la legge ha dovuto stabilire, logicamente, dato il carattere assistenziale degli assegni stessi, una differenziazione, del resto non rilevante del trattamento economico che è connesso alla graduazione delle mutilazioni e delle infermità, classificate secondo una specificazione scientifica. Relativamente alla questione prospettata dall'onorevole Caserta è da osservare che contrariamente a quanto viene affermato nell'interrogazione, la tabella *E* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, contempla, per i mutilati degli arti superiori, due classificazioni in rapporto alla diversa gravità delle minorazioni e precisamente: alla lettera *C*, 2°) perdita di ambo gli arti superiori di cui uno sopra il terzo inferiore del braccio e l'altro fino al limite della perdita della mano; alla lettera *D*, 1°) perdita di ambo gli arti superiori sino al limite della perdita totale delle due mani. I ciechi, che costituiscono, senza

dubbio, la categoria più duramente colpita dalla guerra, non possono essere posti sullo stesso piano, ai fini della classificazione della minorazione, con gli amputati degli arti superiori e questo criterio è stato sempre osservato dalla legislazione delle pensioni che ha concordemente stabilito, per tali minorati di estrema gravità, un trattamento economico sensibilmente più favorevole, ascrivendoli alla lettera *B* della superinvalidità. Agli effetti economici la differenza tra le citate categorie (lettera *B* e lettera *C*) supera appena le lire 8.000 mensili. Da quanto sopra accennato è possibile desumere che, in realtà, nessuna sperequazione esiste tra i vari raggruppamenti di grandi invalidi e per tanto non si ritiene proporre altra revisione di tabelle; occorre, per altro, considerare che tutte le disposizioni di legge che si riferiscono ai suddetti minorati, hanno formato oggetto, in ogni tempo, di approfondito esame ispirato al largo senso di equità, ed in occasione della elaborazione della recente legge 10 agosto 1950, n. 648, non si è mancato di accogliere i suggerimenti e le proposte delle categorie interessate e delle associazioni, nei confronti delle quali le rivendicazioni concernenti in particolar modo le classificazioni delle infermità, sono state ormai definitivamente assodate ».

Il Sottosegretario di Stato: TESSITORI.

CERABONA. — *Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e foreste.* — « Per conoscere come intendano, con l'urgenza del caso, venire in soccorso della popolazione dei comuni del Melfese (Lucania), che hanno subito ingenti danni per il violento nubifragio abbattutosi su quelle zone il 10 corrente. La furia del temporale ha distrutto totalmente, in molti comuni, il raccolto dell'annata. Fra i paesi maggiormente colpiti sono: Melfi, Rionero, Ripacandida, Rapolla, Atella, Barile ». (8823).

RISPOSTA. — « Si risponde anche per il Ministero dell'agricoltura e foreste:

1°) per l'immediata assistenza ai contadini poveri delle zone maggiormente danneggiate sono stati erogati sussidi straordinari sui fondi E.C.A.; la commissione contributi unificati ha concesso sensibili sgravi e, limitatamente al comune di Melfi, la cui situazione era già compromessa dalla siccità, ha adottato il provvedimento generale della ratizzazione dei tributi;

2°) nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e foreste non esistono stanziamenti ordinari che consentano l'attuazione di provvi-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 OTTOBRE 1952

denze per sinistri atmosferici e, per tanto, il Ministero medesimo, pur rendendosi conto della situazione di disagio nella quale sono venute a trovarsi le aziende agricole dei comuni segnalati nella interrogazione, non ha la possibilità di intervenire.

« Allorché si sono verificate tali calamità, con carattere di eccezionale gravità e che hanno colpito varie regioni del paese, come le alluvioni e mareggiate dell'estate e autunno 1951, una legge speciale ha stabilito appositi stanziamenti per facilitare il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende agricole sinistrate. Tale legge, però, non può trovare nella specie applicazione perché riguarda i danni verificatisi nel periodo da essa previsto. Per altro, la legge 10 gennaio 1952, n. 3, ha inteso escludere il principio di risarcimento del danno alle colture, ammettendo a sussidio soltanto le opere di ripristino della produttività dei terreni e di ricostituzione dei mezzi di produzione. Quindi anche sotto questo profilo la citata legge non potrebbe trovare applicazione per sovvenire i produttori agricoli del Melfese danneggiati dal nubifragio;

3°) per quanto riguarda gli eventuali sgravi dalle imposte erariali, la materia è di competenza del Ministero delle finanze ».

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: BUBBIO.

CESSI E COSTA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se intenda disporre nel corrente esercizio l'erogazione del contributo a favore dell'erezione del pubblico mattatoio di Rovigo e se provvederà all'esecuzione integrale dei lavori di ripristino degli edifici scolastici della medesima città (danni di guerra). Urgenti necessità igieniche ed improponibili esigenze scolastiche rendono indispensabile l'esecuzione di dette opere entro il corrente anno ». (8783).

RISPOSTA. — « La domanda presentata dal comune di Rovigo per ottenere, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589 il contributo dello Stato nella spesa di lire 50 milioni ritenuta necessaria per la costruzione del pubblico mattatoio di quel capoluogo sarà tenuta in considerazione in sede di compilazione dei prossimi programmi, compatibilmente, però, con la disponibilità dei fondi stanziati in applicazione della suddetta legge, che sono molto limitati in rapporto al numero ingente di domande di contributo pervenute. Per quanto riguarda la riparazione dei danni recati dalla guerra agli edifici scolastici si rende noto

che rimangono ancora da ripristinare i seguenti edifici:

1°) l'ultimo stralcio delle scuole elementari di viale Manzoni, per l'importo di lire 48 milioni;

2°) la scuola liceo-ginnasio « Celio », per l'importo di lire 30 milioni;

3°) il laboratorio scuole professionali, per l'importo di lire 2 milioni.

« Nel programma tuttavia dei lavori da eseguire nel corrente esercizio è stato compreso un lotto di lavori di riparazione delle scuole elementari di viale Manzoni per complessive lire 20 milioni. Date le modeste assegnazioni di fondi e la rilevante somma necessaria per il riatto degli edifici suddetti non è stato possibile provvedere ad ulteriori finanziamenti. Comunque i lavori verranno tenuti in particolare evidenza e verrà esaminata la possibilità di provvedere al finanziamento dei lavori di riparazione del laboratorio scuole professionali per lire 2 milioni con eventuali economie che verranno realizzate nell'appalto di altri lavori ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

CHIARAMELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere le ragioni che causano un così forte ritardo nella liquidazione dell'assegno di previdenza di lire 42 mila annue stabilite dagli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648 a favore delle vedove di guerra e dei genitori di militari morti in guerra e che abbiano 60 o 65 anni di età e che siano in stato di bisogno. A mezzo del comune di Piombino (Livorno) fino dai primi di gennaio 1951, sono state trasmesse (regolarmente documentate) oltre 50 domande, per vedove e genitori in possesso del libretto di pensione di guerra ed aventi i requisiti voluti dalla legge. A tutto oggi (e sono trascorsi ormai 18 mesi) appena 3 o 4 delle dette domande hanno avuto l'esito desiderato. Delle altre non è stato comunicato né l'esito favorevole, né quello negativo ». (8860).

RISPOSTA. — « Sono ben note all'onorevole interrogante le difficoltà che ostacolano un più elevato rendimento di lavoro quale richiederebbe la ingente mole di trattazioni di vario genere che sono in sofferenza presso i dipendenti servizi di questo sottosegretariato; su tali difficoltà è stata, ripetute volte, richiamata l'attenzione delle superiori autorità e del Parlamento, in occasione di altre interrogazioni ed interpellanze, illustrando gli importanti problemi che riguardano le pensioni di guerra. In merito alla interrogazione sopra

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 OTTOBRE 1952

riportata, con la quale si chiede di conoscere i motivi che causano il ritardo nella liquidazione dell'assegno di previdenza di cui agli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è opportuno chiarire che, mentre per la concessione dell'assegno in parola ai genitori dei caduti è possibile, per una parte dei casi, fare a meno dell'accertamento sullo stato di bisogno dei richiedenti, quando la relativa istruttoria sia stata esperita di recente all'atto della liquidazione della pensione, per le vedove, invece, tale accertamento si rende indispensabile perché mai effettuato in precedenza. Il corso dell'istruttoria richiede necessariamente un certo lasso di tempo, tenuto conto che le indagini sullo stato di bisogno vengono eseguite a mezzo dell'arma dei carabinieri e per l'accertamento della inabilità al lavoro sono incaricate le commissioni mediche per le pensioni di guerra. Non è infrequente il verificarsi di casi dubbi di non facile soluzione, per i quali occorre interpellare anche gli uffici distrettuali delle imposte la polizia tributaria, e per ciò che concerne la inabilità al lavoro, la commissione medica superiore.

« Dalle statistiche in possesso di questo sottosegretariato risultano pervenute a tutto il 30 giugno decorso, complessivamente numero 230 mila domande per la concessione dell'assegno di previdenza e ne sono state finora definite oltre numero 142 mila; particolarmente per i genitori le domande pervenute sono numero 99.114, delle quali risultano definite numero 68.852. Si può affermare, pertanto, che l'aver già provveduto all'espletamento di oltre numero 142 mila pratiche riflettenti l'assegno in questione, nonostante le ben note difficoltà che si oppongono alle esigenze dei dipendenti servizi, costituisce per questo sottosegretariato un poderoso sforzo di lavoro. Né, d'altra parte, è possibile, per il momento, aumentare il contingente del personale addetto alla liquidazione degli assegni in parola, giacché i servizi debbono, con precedenza, fronteggiare tutto l'altro ingente lavoro, che ha carattere di maggiore urgenza, quali ad esempio la definizione delle prime istanze di pensione (nel numero 349.755), la conferma delle volture provvisorie, gli alimenti previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, la rinnovazione degli assegni scaduti, i cambi di tabella, nonché le innumerevoli pratiche sollecitate da commendatizie, da interessati, dalle associazioni di categoria, ecc. Comunque questa Amministrazione ha ragione di ritenere che nei prossimi mesi, col decrescere dell'afflusso delle prime istanze di

pensione per effetto della decadenza della riapertura dei termini di cui all'articolo 118 della citata legge 10 agosto 1950, n. 648, già verificatasi col 31 agosto 1952, sarà possibile perfezionare la struttura dei servizi e conseguentemente realizzare una maggiore regolarità e speditezza anche nell'espletamento del lavoro riguardante la liquidazione degli assegni di previdenza a favore di congiunti dei caduti. Per quanto riguarda, particolarmente, le domande trasmesse da interessati residenti in Piombino, è consigliabile che quel comune segnali ai dipendenti servizi i singoli nominativi dei richiedenti, allo scopo di dare sollecito corso a quelle istanze eventualmente ancora non definite e per il necessario intervento presso l'ufficio provinciale del tesoro di Livorno, per le liquidazioni già effettuate, giacché non è improbabile che i relativi ruoli di variazione, emessi da questa Amministrazione, non abbiano ancora avuto esecuzione ».

Il Sottosegretario di Stato: TESSITORI.

CHIARINI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare in favore degli assuntori della ferrovia Brescia-Iseo-Edolo, i quali percepiscono, per un lavoro che va dalle 14 alle 18 ore giornaliere, il misero stipendio mensile di lire 23 mila; e se non sia il caso di provvedere con sussidi in favore della società concessionaria, le cui deficienze sarebbero state fatte presenti al Ministero ». (8814).

RISPOSTA. — « Ai sensi del punto b) dell'articolo 7 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, le disposizioni che disciplinano il trattamento del personale di aziende ferrotramviarie in concessione non si applicano al personale addetto a servizi aziendali affidati a privati appaltatori; categoria, quest'ultima, nella quale sono da comprendersi gli assuntori secondo quanto anche recentemente è stato dichiarato dal Ministero del lavoro e previdenza sociale. Conseguentemente i rapporti tra tali assuntori e le aziende ferrotramviarie sono stati e devono essere regolati esclusivamente sulla base dei singoli contratti di assuntoria, almeno sino a quando non si ritenga possibile e opportuno pervenire ad una regolamentazione generale della predetta categoria. Le organizzazioni sindacali cui fanno capo gli assuntori hanno da tempo chiesto una revisione del trattamento dei medesimi rivendicando in particolare il riconoscimento di un trattamento analogo a quello che il decreto legislativo 18 ottobre 1948, n. 405 e la legge

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 OTTOBRE 1952

14 febbraio 1949, n. 40, hanno concesso agli assuntori delle ferrovie dello Stato.

« Poiché l'esame di tali rivendicazioni rientra nella competenza del Dicastero del lavoro, questo Ministero lo ha già prospettato alla predetta amministrazione, la quale, a sua volta, ha più volte convocato i rappresentanti sindacali delle aziende e degli assuntori allo scopo di promuovere tra le parti una regolamentazione del trattamento della categoria sia sul piano economico che delle provvidenze sociali. Senonché sinora alcun risultato concreto non è stato in tal senso raggiunto essendo le rappresentanze aziendali rimaste ferme sul principio che il trattamento degli assuntori debba essere disciplinato separatamente tra ciascuna azienda ed ogni assuntore. E ciò nonostante che sia dal Ministero del lavoro che da questa amministrazione si sia in linea di massima riconosciuta l'opportunità che adeguamenti di ordine economico siano da corrispondere agli assuntori entro i limiti, beninteso, delle possibilità aziendali.

« Dato quanto sopra, questo Ministero non può, allo stato attuale delle cose, intervenire presso la società concessionaria della ferrovia Brescia-Iseo-Edolo per un miglioramento del trattamento economico dei suoi assuntori; ciò anche perché ne conseguirebbe un aumento delle gravi passività aziendali, che già richiedono un notevole intervento finanziario dallo Stato per assicurare la prosecuzione dell'esercizio. Devesi infatti tener presente che alla società concessionaria sono stati già corrisposti nel 1951 sussidi integrativi di esercizio per un importo complessivo di 305 milioni, rispetto ad un disavanzo ritenuto sussidiabile di 325 milioni. Per il primo semestre del 1952 sono stati già assegnati sussidi per 140 milioni contro un disavanzo di 150 milioni. Ma non è prevedibile se gli ulteriori sussidi concedibili possano essere accordati nella misura necessaria alla integrale copertura del disavanzo dell'esercizio 1952, data la insufficiente disponibilità dello stanziamento che, nel bilancio di questo Ministero, è destinato alla erogazione delle predette sovvenzioni integrative di esercizio ».

Il Ministro: MALVESTITI.

COLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se risponda al vero la notizia che per l'apertura dei cantieri-scuola dell'esercizio finanziario 1952-1953 siano state preventivate a favore della provincia di Pesaro numero 310 mila giornate lavorative e se, in caso affermativo, il

Ministero del lavoro e della previdenza sociale non ritenga doverosa la modifica di tale preventivo tenendo conto che, in tal guisa, nella provincia di Pesaro verrebbe istituito, per il corrente esercizio, lo stesso numero di cantieri dell'esercizio finanziario precedente e ciò nonostante l'aumento degli stanziamenti conseguito dal Ministero del lavoro, e delle sopraggiunte crisi dell'industria edilizia, della produzione delle fisarmoniche, delle ceramiche e di altre attività, per cui fin da ora può prevedersi un notevole aumento di disoccupazione che nel corso dell'inverno potrà raggiungere le 25 mila unità. Ed infine, anche in relazione a quanto sopra, se il Ministero non ritenga utile considerare, nella formazione generale del piano e della distribuzione dei cantieri-scuola, le particolari condizioni in cui sono venute a trovarsi le province del centro d'Italia non favorite dalle larghe provvidenze legislative in atto per il Mezzogiorno, e notoriamente sprovviste delle possibilità produttive, industriali ed agricole, dell'Italia settentrionale ». (8856).

RISPOSTA. — « Alla provincia di Pesaro sono state assegnate, per l'apertura dei cantieri-scuola durante l'esercizio finanziario 1952-53, 318 mila giornate-operaio, con un'eccedenza, rispetto al precedente esercizio, di 26.860. Nella distribuzione provinciale delle giornate-operaio per il corrente esercizio, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha avuto come obiettivo il livellamento, nei limiti del possibile, del rapporto tra la popolazione attiva e il numero dei disoccupati (prima e seconda classe) nelle diverse province, calcolato in base ai dati dell'intero anno 1951. Per raggiungere lo scopo è stato seguito il seguente criterio:

a) alle province in cui tale rapporto è risultato, sempre per l'anno 1951, inferiore a quello nazionale (8,25 per cento), è stato assegnato lo stesso numero di giornate attribuite nell'esercizio finanziario 1951-52;

b) alle province eccedenti il suddetto rapporto è stato assegnato, in aggiunta alle giornate-operaio attribuite nel precedente esercizio finanziario, una quota-parte dei maggiori stanziamenti dell'esercizio in corso, al fine, come più sopra precisato, di livellare il rapporto in parola.

« In applicazione del suddetto criterio, alla provincia di Pesaro, che nel 1951 ha registrato un rapporto del 9,60 per cento, sono state assegnate 26.860 giornate-operaio in più rispetto all'anno precedente, in modo da ri-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 OTTOBRE 1952

durre dal 9,60 all'8,89 per cento il rapporto in questione, che eccede di appena il 0,37 per cento quello nazionale ».

Il Ministro: RUBINACCI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quando ritiene che potranno essere riparati i gravi danni recati dagli eventi bellici al comune di Miranda (Campobasso), ove occorre provvedere come da tempo è stato reso noto a tutte le autorità locali e centrali, alla ricostruzione dello stabile denominato « Fondaco di Sant'Antonio » che non può ulteriormente essere differita, essendo le case adiacenti per crollare e minacciando seriamente la pubblica incolumità, alla riparazione del muro che protegge il sacro della chiesa parrocchiale, che sta andando in rovina, alla riparazione del serbatoio dell'acqua, essendo minacciata la pubblica igiene, nonché a quella delle fognature, delle strade interne e del tratto della provinciale che dall'ufficio postale va a piazza Marconi ». (6610).

RISPOSTA. — « 1°) Ricostruzione dello stabile denominato « Fondaco di Sant'Antonio ». La Sezione autonoma del genio civile di Isernia non aveva segnalato la necessità di eseguire i lavori relativi alla ricostruzione dello stabile denominato « Fondaco di Sant'Antonio » nel comune di Miranda (Campobasso) perché non aveva potuto constatare, come constatò poi, che il comune, proprietario dello stabile, non aveva provveduto ai lavori di ricostruzione per i quali aveva ottenuto con provvedimento in data 10 agosto 1949, un contributo di lire 750 mila, a norma dell'articolo 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261. Infatti, il detto ufficio solo in seguito alle segnalate condizioni di pericolo di muri adiacenti al detto stabile, ha appreso che l'ECA non aveva provveduto alla esecuzione dei lavori ammessi a contributo. D'altra parte il comune non si era avvalso del contributo concesso perché la spesa di ricostruzione ammontava a circa 3 milioni di lire e quindi il contributo stesso non sarebbe stato sufficiente per la esecuzione dei lavori. Il contributo era stato invece concesso nella detta misura perché l'ente comunale di assistenza del comune in parola, non sufficientemente edotto delle provvidenze di legge in materia, aveva chiesto a suo tempo l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, dichiarando che lo stabile era adibito ad uso abitazione (ra-

gione per cui il contributo fu concesso per due unità immobiliari) mentre al contrario l'immobile era adibito ad uso asilo infantile (si che la spesa di riparazione avrebbe dovuto gravare a totale carico dello Stato), ciò che fu comunicato dal detto ente il 26 aprile 1951 con lettera numero 734. In conseguenza di ciò non fu possibile comprendere la spesa relativa nel programma delle opere da eseguire nell'esercizio finanziario 1951-52. La necessità prospettata sarà tuttavia tenuta presente nel corrente esercizio;

2°) Muro che protegge il sacro della chiesa parrocchiale di Miranda e riparazione del serbatoio dell'acquedotto. I relativi lavori sono stati eseguiti direttamente dal comune interessato.

3°) Fognature e strade interne. La spesa relativa ai lavori stessi è compresa nel programma del corrente esercizio e la relativa perizia è in corso di istruttoria ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione della strada di allacciamento delle frazioni borgata Rio e Pincera del comune di Roccamandolfi (Campobasso ». (7641).

RISPOSTA. — « La domanda diretta ad ottenere i benefici di cui alla legge 30 giugno 1918, n. 1019 ai fini della costruzione della strada di allacciamento delle frazioni di Rio e Pincera al comune di Roccamandolfi (Campobasso) non è stata finora accolta a causa della insufficienza dei fondi sul capitolo in gestione del Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli. Sarà tuttavia tenuta nella migliore considerazione la domanda che dovesse eventualmente presentare il comune interessato per l'applicazione all'opera di cui trattasi dei benefici di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589 ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quando potranno avere inizio i lavori di costruzione della strada di accesso del comune di Pietraroia (Benevento) alla stazione ferroviaria di Sepino ». (7699).

RISPOSTA. — « Un primo tronco della strada di accesso del comune di Pietraroia alla stazione ferroviaria di Sepino fu costruito a cura di questo Ministero per un importo di 15 milioni di lire con i fondi autorizzati con

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 OTTOBRE 1952

la legge sulla disoccupazione. Successivamente, considerato che la costruzione della strada stessa poteva essere proseguita in applicazione delle norme contenute nella legge 30 giugno 1918, n. 1010, furono finanziati nell'esercizio 1950-51 i lavori per un secondo tronco per un importo di 20 milioni di lire. Il terzo tronco invece della detta strada sarà finanziato per l'importo di lire 60 milioni circa con i fondi della Cassa per il Mezzogiorno. Per l'ulteriore tratto ancora da costruire, ricadente nella provincia di Campobasso, sarà esaminata la possibilità di provvedere al relativo finanziamento a carico di questo Ministero, subordinatamente alla disponibilità dei fondi all'uopo occorrenti (lire 90 milioni) ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno intervenire con la sua equanimità, perché sia modificato il progetto della strada Poggio-Sannito-Sprondasino, in provincia di Campobasso, in guisa che la stessa — nell'attraversamento del Trigno — passi a circa mezzo chilometro più a monte in un punto, in cui il fiume è più stretto, soddisfacendo così le esigenze delle popolazioni delle contrade Ortovecchio e Vignalasorto del comune di Pietrabbondante e rendendo più agevole il traffico con i comuni limitrofi e specialmente con Bagnoli del Trigno ». (7909).

RISPOSTA. — « L'ultimo tronco della strada che va da Poggiosannita a Sprondasino dovrà essere costruito dall'amministrazione provinciale di Campobasso con i benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589. Il relativo progetto è in via di completamento e, quindi, allo stato delle cose non è possibile effettuare lo studio di una eventuale variante del tracciato della strada allo scopo di spostare più a monte l'attraversamento del torrente Verrino (e non del Trigno come viene dichiarato dall'onorevole interrogante). Tuttavia all'atto esecutivo sarà esaminata la possibilità di studiare il richiesto spostamento qualora ciò sia tecnicamente realizzabile ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quando potrà essere effettuata la costruzione nel comune di Casacalenda (Campobasso) di case popolari che quella popolazione da tempo attende ». (8363).

RISPOSTA. — « Per la costruzione di case popolari nel comune di Casacalenda (Campo-

basso) l'istituto autonomo per le case popolari di Campobasso era stato autorizzato a procedere all'appalto dei lavori sotto forma di trattativa privata. Tali lavori, però, non poterono effettuarsi in quanto il comune non poté garantire il mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti con l'impegno della sovrimposta fondiaria avendo impegnata la sovrimposta stessa per altri lavori. L'istituto autonomo case popolari ha pertanto utilizzato la somma già destinata ai lavori del predetto comune alla costruzione di case popolari nel comune di Ururi. Il comune di Casacalenda è a conoscenza di quanto precede ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere in quale modo intende intervenire per evitare che il rione del comune di Casacalenda (Campobasso), denominato « Largo Mercato », frani con enorme danno di numerose case di abitazione, la cui stabilità è stata posta in pericolo dallo smottamento di terreno effettuato per una costruzione rimasta incompiuta ». (8366).

RISPOSTA. — « In relazione alla natura delle opere che hanno dato luogo all'inconveniente lamentato nel comune di Casacalenda (Campobasso) nel rione denominato « Largo Mercato », nessun intervento può essere attuato dallo Stato. Ed invero, trattasi, nel caso in esame di scoscendimento provocato dalle modalità di esecuzione delle opere di sbancamento della menzionata località « Mercato » (accumulo di materiale di escavazione in luogo non adatto) e non già da cause naturali. A contenere tali opere occorrerebbero muri di sostegno e opere accessorie a carattere definitivo. Per tali motivi non si ravvisano nella fattispecie gli estremi per l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1948, n. 1010 ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno provvedere alla costruzione nel comune di Larino (Campobasso) di un moderno edificio da adibirsi a carcere giudiziario ed a casa di pena, quello esistente (di proprietà del comune) essendo ormai troppo nel centro della città e non più assolutamente rispondente alle esigenze più elementari di igiene e di sicurezza ». (8865).

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 OTTOBRE 1952

RISPOSTA. — « Comunico che sino ad oggi non è stata iniziata alcuna pratica per la costruzione di un nuovo carcere in Larino, né d'altra parte, la limitata disponibilità dei fondi del Ministero dei lavori pubblici per l'esecuzione di nuove opere edilizie consente di provvedere, almeno per ora, alla costruzione di nuovi istituti carcerari. Aggiungo però che, circa le opere di miglioria dei servizi del carcere di Larino, questo Ministero ha già richiesto alla direzione dell'istituto la trasmissione di singoli preventivi al fine di poter esaminare quali lavori sia possibile eseguire in economia ».

Il Ministro: ZOLI.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se la Cassa depositi e prestiti è disposta a concedere al comune di San Giacomo degli Schiavoni (Campobasso) a mutuo la somma di lire 26.000.763 necessaria per la costruzione ivi dell'edificio scolastico nella ipotesi in cui lo Stato concederà il contributo chiesto ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589 ». (8868).

RISPOSTA. — « Circa il mutuo per l'edificio scolastico di San Giacomo degli Schiavoni la Cassa depositi e prestiti ebbe a dare la sua adesione al finanziamento di lire 26 milioni 763 mila fin dal novembre 1949, con foglio numero 13307/710317, e con successivo foglio numero 17232/780317 del gennaio 1950, inviava al comune le istruzioni per l'allestimento degli atti occorrenti alla garanzia del mutuo con le imposte di consumo e la sovrimposta fondiaria. Il comune, da quell'epoca, non ha più replicato, né ha fatto tenere gli atti, di cui è cenno, indispensabili al corso della operazione ».

Il Sottosegretario di Stato: AVANZINI.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere lo stato della pratica relativa al finanziamento di un milione, oggetto di richiesta dal comune di Monterodini (Campobasso) per dismettere passività alla Cassa depositi e prestiti, che dichiarò di essere disposta ad effettuarlo ». (8869).

RISPOSTA. — « In riferimento alla operazione indicata in oggetto si comunica che sul mutuo di 1 milione già concesso e partecipato con foglio numero 19779 del 21 novembre 1951, il comune ha richiesto che nelle more dell'allestimento degli atti indispensabili alla somministrazione integrale, sia corrisposto l'anticipo dei due terzi, e si è dovuto far pre-

sente al comune stesso che l'anticipo nella misura dei due terzi è prevista soltanto per i mutui — autorizzati con decreto interministeriale — destinati ad integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle amministrazioni comunali e provinciali. Poiché il mutuo di cui trattasi riguarda dimissioni di passività arretrate, l'anticipo richiesto non può essere consentito, e per la somministrazione integrale il comune dovrà far tenere gli atti indispensabili che gli furono indicati per la partecipazione di cui più sopra è cenno ».

Il Sottosegretario di Stato: AVANZINI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se è disposto a concedere, dopo tante promesse, mai mantenute, al comune di San Giacomo degli Schiavoni (Campobasso) il contributo statale richiesto ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, sulla spesa di lire 26.763.000 ritenuta necessaria per la costruzione ivi dell'edificio scolastico, di cui quella popolazione sente la urgente improrogabile necessità ». (8882).

RISPOSTA. — « La domanda inoltrata dal comune di San Giacomo degli Schiavoni (Campobasso) per ottenere il contributo dello Stato, ai sensi della legge 3 agosto 1949, numero 589, nella spesa di lire 26.763.000 prevista per la costruzione dell'edificio scolastico nel capoluogo, non ha potuto fino ad ora essere compresa nei programmi esecutivi delle opere ammesse a fruire delle agevolazioni previste dalla menzionata legge, a causa delle limitate disponibilità di bilancio. Tale domanda è però tenuta presente per essere riesaminata in concorso con le numerose altre dirette a conseguire gli stessi benefici e compatibilmente con le disponibilità di fondi, in sede di compilazione dei futuri programmi da attuarsi in applicazione della legge stessa ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quando potranno essere iniziati i lavori di costruzione della fognatura del comune di Monteroduni (Campobasso), opera compresa fra quelle ammesse a godere del beneficio del contributo statale ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589 ». (8886).

RISPOSTA. — « L'inizio dei lavori di costruzione della fognatura nel comune di Monteroduni, per i quali è stato promesso il contributo dello Stato sulla spesa di lire 5.200.000, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, non

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 OTTOBRE 1952

può aver luogo, non essendo ancora intervenuta la approvazione del relativo progetto e la concessione formale del predetto contributo, mediante apposito decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti; ciò a termini dell'articolo 16 della succitata legge. All'emissione di tale decreto verrà provveduto non appena saranno qui pervenuti gli atti tecnico-amministrativi, debitamente istruiti in conformità di quanto richiesto col foglio d'istruzioni allegato alla suaccennata ministeriale numero 3654 ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se non ritenga che sia giunto il momento di accogliere la richiesta, formulata, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, dal comune di Monteroduni (Campobasso) di contributo sulla spesa di lire 25 milioni, occorrente per la costruzione ivi — assolutamente indilazionabile — dell'edificio scolastico, essendo quella proba e laboriosa popolazione piuttosto stanca di veder di continuo rinviato l'esame di detta domanda, presentata sin dal 10 ottobre 1949 (protocollo numero 1989). (8887).

RISPOSTA. — « Come fu già dichiarato con la risposta data alla precedente interrogazione numero 7453, relativa allo stesso argomento, la domanda del comune di Monteroduni (Campobasso) per ottenere il contributo erariale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, nella spesa di lire 25 milioni prevista per la costruzione dell'edificio scolastico del capoluogo è tenuta presente per essere esaminata ai fini di un possibile accoglimento — compatibilmente con le disponibilità di bilancio — in occasione della compilazione dei programmi esecutivi da attuarsi in applicazione della menzionata legge. Allo stato attuale non può che confermarsi la suaccennata risposta in attesa che la questione possa essere ripresa in esame al momento opportuno ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quando potrà essere accolta la domanda presentata sin dal 1949 ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, dal comune di Baranello (Campobasso), di costruzione ivi di fognature che sono, come è agevole intendere, assolutamente indispensabili ». (8890).

RISPOSTA. — « La domanda del comune di Baranello, tendente ad ottenere il contributo

dello Stato per i lavori di costruzione della fognatura non è stata finora compresa nei programmi esecutivi delle opere ammesse ai benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, dato che i fondi in bilancio, assai limitati in rapporto alle numerosissime richieste pervenute ai sensi della detta legge, sono stati assorbiti dalle opere più urgenti ed indispensabili. Comunque, la richiesta di cui trattasi sarà tenuta presente in sede di formazione dei futuri programmi esecutivi ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per conoscere lo stato della pratica relativa alla concessione mineraria riguardante le acque delle « Tre Fontane » del comune di Sepino (Campobasso), chiesta dalla cooperativa « Tre Fontane », avente sede nello stesso comune, che attende ansioso che la pratica stessa sia definita ». (8897).

RISPOSTA. — « Con riferimento alla interrogazione sopra trascritta si comunica all'onorevole interrogante quanto segue: la cooperativa « Tre Fontane » produsse istanza in data 15 agosto 1951 al fine di ottenere la concessione per lo sfruttamento delle sorgenti di acqua minerale in località « Tre Fontane » del comune di Sepino (Campobasso). Detta istanza, pubblicata ed inserita nei modi di rito negli albi comunali è tuttora in corso di istruttoria presso il distretto minerario di Napoli, il quale ha fatto conoscere allo scrivente che trovasi in attesa di comunicazioni da parte della cooperativa istanze circa l'approntamento dei pilastrini per la delimitazione dell'area da comprendere nella concessione. Si dà, intanto, assicurazione all'onorevole interrogante che questo Ministero ha già interessato l'Ufficio minerario di Napoli perché l'istruttoria venga definita con la massima sollecitudine ».

Il Ministro: CAMPILLI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno istituire nel comune di Sepino (Campobasso) un cantiere di lavoro, che, mentre gioverà alla forte disoccupazione locale, consentirà la sistemazione di alcune strade che sono attualmente impraticabili ». (8901).

RISPOSTA. — « Questo Ministero è spiacente di non poter adottare il provvedimento sollecitato dall'onorevole interrogante. Infatti, non risultando pervenuto alcun progetto, inteso

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 OTTOBRE 1952

all'apertura del cantiere nella località suindicata, manca l'indispensabile presupposto per le eventuali determinazioni del caso ».

Il Ministro: RUBINACCI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno istituire nel comune di Roccamandolfi (Campobasso) un cantiere di lavoro, che mentre gioverebbe ai numerosi disoccupati locali, consentirebbe la costruzione della importante strada forestale Roccamandolfi-Guado la Melfa, che valorizzerebbe molto boschi e pascoli ». (8902).

RISPOSTA. — « Si ha il pregio di comunicare al riguardo che nel piano per la provincia di Campobasso è riportata la proposta intesa alla istituzione di un cantiere di lavoro per il comune di Roccamandolfi, per l'allacciamento della strada Frentana. Poiché non è, però, ancora pervenuto a questo Ministero il progetto relativo a tale cantiere, si dovrà attendere che detto progetto venga inoltrato dai competenti uffici per adottare gli eventuali provvedimenti del caso ».

Il Ministro: RUBINACCI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno istituire a Conocchia, frazione del comune di Isernia (Campobasso), un cantiere di lavoro, che, mentre gioverebbe ai disoccupati locali, consentirebbe la sistemazione della strada, che porta alla fontana, assolutamente impraticabile ». (8903).

RISPOSTA. — « Al riguardo corre l'obbligo di comunicare che, non essendo pervenuto a questo Ministero il prescritto progetto, inteso alla istituzione di un cantiere di lavoro nella località suindicata, non sussiste la possibilità di adottare il provvedimento caldeggiato dall'onorevole interrogante ».

Il Ministro: RUBINACCI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno istituire nel comune di Longano (Campobasso) un cantiere di lavoro, che, mentre gioverebbe ai disoccupati locali, consentirebbe al comune la costruzione di una utilissima strada di allacciamento del centro ai boschi comunali ». (8904).

RISPOSTA. — « Si ha il pregio di partecipare all'onorevole interrogante che, per il comune di Longano, figura inclusa, nel piano inoltrato

a cura dell'Ufficio provinciale del lavoro di Campobasso, la proposta per un cantiere di lavoro per la costruzione della strada di allacciamento ai boschi comunali. Non è, però, ancora pervenuto a questo Ministero il progetto relativo a tale cantiere. Solo a recezione avvenuta sarà per tanto, possibile esaminarlo e, se del caso, adottare un favorevole provvedimento ».

Il Ministro: RUBINACCI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno intervenire, perché sia istituito anche nel comune di Castelpizzuto (Campobasso), un cantiere di rimboschimento, che, mentre aiuterebbe i disoccupati locali, recherebbe insieme grande utilità al comune ». (8905).

« Per conoscere se non ritenga opportuno istituire nel comune di Castelpizzuto (Campobasso) un cantiere di lavoro, che, mentre gioverebbe molto ai disoccupati locali, consentirebbe la sistemazione delle strade interne, che trovansi in uno stato veramente deplorabile, che desta la meraviglia di quella laboriosa popolazione, la quale non comprende come mai a breve distanza dal comune si provveda alla depolverizzazione delle strade con dispendio di miliardi e si dimentichino le strade di un piccolo comune, violandosi così la legge istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno, che impone il coordinamento dell'attività della Cassa con quella degli altri Ministeri ». (8906).

RISPOSTA. — « Spiace comunicare al riguardo che, non avendo il comune di Castelpizzuto presentato all'ufficio provinciale del lavoro la prescritta richiesta intesa alla istituzione sia di un cantiere di rimboschimento, che di un cantiere di lavoro, non si rende possibile adottare i provvedimenti sollecitati dall'onorevole interrogante con le interrogazioni in oggetto ».

Il Ministro: RUBINACCI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno istituire nel comune di Monteroduni (Campobasso) un cantiere scuola di lavoro, che, mentre recherebbe notevole aiuto ai numerosi disoccupati locali, consentirebbe la sistemazione delle strade campestri Carpineto e Vallieze, di grande importanza per tutta la popolazione rurale ». (8908).

RISPOSTA. — « Al riguardo si ha il pregio di comunicare che è stato richiesto a questo

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 OTTOBRE 1952

Ministero un cantiere di rimboschimento per la località « Colle della Trinità » e che detto cantiere sarà concesso non appena perverrà il relativo progetto. Per quanto, invece, riguarda l'istituzione di un cantiere di lavoro nello stesso comune, si fa presente che esso non è possibile, dovendosi soddisfare più urgenti richieste di altri comuni della provincia di Campobasso, privi di cantieri e nei quali si rende ancor più indispensabile provvedere ad alleviare la disoccupazione locale ».

Il Ministro: RUBINACCI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se è disposto ad istituire nel comune di Baranello (Campobasso) un cantiere di rimboschimento, che, mentre aiuterebbe i numerosi disoccupati locali, consentirebbe la sistemazione di una importante strada campestre di accesso al bosco comunale ». (8909).

« Per conoscere se non ritenga opportuno istituire nel comune di Baranello (Campobasso) un cantiere scuola di lavoro, che, mentre aiuterebbe i numerosi disoccupati locali, consentirebbe la sistemazione delle strade interne, che trovansi in condizioni di intrafficabilità ». (8910).

RISPOSTA. — « Anche in risposta ad altra analoga interrogazione (n. 8909), intesa ad ottenere la apertura di un cantiere di rimboschimento nello stesso centro del comune di Baranello si comunica che la concessione del cantiere medesimo (in località Monte Vairano) sarà presa in esame non appena perverrà allo scrivente il prescritto progetto. Per quanto concerne, invece, il cantiere di lavoro, non sussiste la possibilità di autorizzarne l'apertura, dovendo esser tenute ben presenti, per ovvi motivi di equa distribuzione, le esigenze e le urgenti richieste di altri comuni della provincia di Campobasso ».

Il Ministro: RUBINACCI.

COLITTO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — « Per conoscere in qual modo intendano intervenire a favore del comune di Baranello (Campobasso) cui il provveditore agli studi minaccia di vietare la riapertura delle scuole e che invano ha chiesto da più anni il contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589 ». (8931).

RISPOSTA. — « Come fu già dichiarato con la risposta data alla precedente interrogazione numero 8310 dello stesso onorevole interro-

gante, relativa allo stesso argomento, la domanda del comune di Baranello (Campobasso) diretta ad ottenere la concessione del contributo dello Stato ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, nella spesa di lire 30 milioni, necessaria per la costruzione di quell'edificio scolastico, è tenuta presente per essere esaminata ai fini di un possibile accoglimento — compatibilmente con le disponibilità di bilancio — in occasione della compilazione dei programmi esecutivi da attuarsi in applicazione della menzionata legge. Allo stato attuale non può che confermarsi la suaccennata risposta in attesa che la questione possa essere ripresa in esame al momento della elaborazione di programmi di opere del genere ».

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: CAMANGI.

CREMASCHI OLINDO, BORELLINI GINA E RICCI MARIO. — *Al Ministro dell'interno.* « Per sapere quali misure intende adottare di fronte all'atteggiamento delle autorità di pubblica sicurezza di Modena che persistono a ritenere necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 113 ultima parte e di pubblica sicurezza per l'esposizione di copie di giornali nelle bacheche in contrasto con quanto ritenuto dalla Magistratura, per garantire la libertà di stampa e di diffusione e la libertà personale dei cittadini ». (8806).

RISPOSTA. — « Le norme di cui all'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza sono tuttora in vigore e non possono ritenersi abrogate per effetto dell'articolo 21 della Costituzione, come ha ritenuto la Suprema corte di cassazione a sezioni unite ».

Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.

DE' COCCI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere:

1°) quali provvedimenti intende adottare per venire adeguatamente incontro ai danneggiati dal terremoto che ha recentemente arrecato gravi danni tra l'altro nelle provincie di Ascoli Piceno e Macerata;

2°) se non intenda prendere l'iniziativa di un disegno di legge sui terremoti il quale a mezzo di stanziamenti annuali di fondi consenta in occasione di simili sinistri, analogamente per quanto avviene per le alluvioni, le frane, ecc. di far fronte almeno alle necessità dei più bisognosi, eliminando in tal modo il continuo ricorso ad appositi specifici provvedimenti legislativi destinati ad esercitare la loro efficacia soltanto dopo lunghissimi mesi,

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 OTTOBRE 1952

talvolta anni, come sta avvenendo per i terremoti del 1943 e del 1950 ». (5988).

RISPOSTA. — « In seguito al terremoto verificatosi il 1° settembre 1951 nelle province di Ascoli Piceno e Macerata sono stati subito disposti gli interventi di pronto soccorso per la esecuzione dei lavori più urgenti, la tutela della pubblica incolumità e la riparazione d'ufficio di case. Per l'adozione di provvedimenti più ampi di quelli adottati a titolo di pronto soccorso è stato predisposto, come in occasione di altri movimenti tellurici, un disegno di legge col quale viene autorizzata la spesa di lire 500 milioni per la costruzione di ricoveri stabili e la concessione di sussidi nella misura del 50 per cento della spesa per la riparazione e ricostruzione di edifici pubblici, di edifici di culto e di beneficenza, nonché dei fabbricati urbani di proprietà privata.

« Il relativo disegno di legge è stato già diramato pel Consiglio dei ministri il 4 agosto 1952. Per quanto riguarda infine la proposta di cui al numero 2 dell'interrogazione, relativa cioè alla emanazione di una legge organica che consenta la iscrizione in bilancio di fondi per provvedere alle necessità derivanti dai terremoti al pari di quanto avverrebbe per le alluvioni e frane, si fa presente che il raffronto legislativo che l'onorevole interrogante vorrebbe fare per estendere le provvidenze stesse ai terremoti non è esatto e ciò per i seguenti motivi: innanzi tutto nel caso di alluvioni e frane, lo Stato in base alle vigenti disposizioni di legge interviene o direttamente quando gli abitati siano inclusi in base alla legge 9 luglio 1908, n. 445, negli appositi elenchi degli abitati da consolidare a spese dello Stato, o mediante la concessione di sussidi per la esecuzione di opere comunali di difesa dalle frane degli abitati stessi e per la esecuzione di opere stradali ed idrauliche (provinciali, comunali, consorziali) danneggiate dalle alluvioni, quando detti abitati non siano compresi negli elenchi su menzionati.

« Nell'uno e nell'altro caso però si tratta sempre di comuni, province e consorzi e non di privati ai quali non può essere concesso nessun contributo per i danni risentiti da siffatte calamità, salvo che non lo prevedano leggi speciali. Nel caso dei terremoti i maggiori danneggiati sono i privati ai quali per le ragioni soprariportate non potrebbero essere estese le provvidenze relative alle frane ed alluvioni perché come si è detto esse non sono estensibili ai privati. Non resterebbe quindi allo stato della legislazione che disporre leggi speciali di volta in volta così come si è prov-

veduto fino ad ora. Si avverte per altro che attualmente è allo studio un testo unico delle vigenti disposizioni legislative relative alle pubbliche calamità, integrato da nuove norme regolanti gli interventi dello Stato in caso di eccezionali eventi calamitosi, salvo a provvedere di volta in volta, a seconda delle particolari necessità, alle relative autorizzazioni di spesa ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

DE' COCCI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se, per venire incontro ai danneggiati dal terremoto del 1° settembre 1951 che ha colpito in particolare modo i centri delle province di Ascoli Piceno e Macerata, non intenda disporre subito la costruzione di ricoveri fissi e case per i senza tetto, anziché far trasportare sul posto baracche non gradite alla popolazione e destinate a rimanere per anni ed anni ». (6117).

RISPOSTA. — « Per provvedere alle riparazioni dei danni prodotti dal terremoto verificatosi il 1° settembre 1951 nelle Marche e negli Abruzzi questo Ministero ha messo a disposizione dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche i fondi occorrenti per gli interventi di pronto soccorso. Ma, dato il rilevante numero dei fabbricati danneggiati, si è sentito la necessità di predisporre, come è stato fatto in altri casi analoghi, un disegno di legge col quale viene autorizzata la spesa di lire 500 milioni per la costruzione di ricoveri stabili e la concessione di sussidi nella misura del 50 per cento della spesa per la riparazione o ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, di edifici di culto e di beneficenza, nonché dei fabbricati urbani di proprietà privata. Il relativo disegno di legge è stato già diramato pel Consiglio dei ministri il 4 agosto 1952 ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

DE' COCCI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare allo scopo di migliorare le comunicazioni stadali tra la capitale e l'Adriatico mediante la rettificazione della strada statale Salaria. L'interrogante fa presente che l'antichissimo tracciato della predetta, necessita di radicali miglioramenti. Tale necessità fu riconosciuta sin dal 1908, quando già il Governo aveva progettato di unire il Piceno a Roma mediante una ferrovia, la quale non fu realizzata per il sopraggiungere della guerra. In sua vece sin da allora si pensò di rettificare la Salaria. La necessità di aiutare il progresso economico della zona at-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 OTTOBRE 1952

traversata è stata recentemente confermata dal Governo con la estensione alla vallata del Tronto ed ai comuni dell'ex circondario di Cittaducale dell'attività della Cassa per il Mezzogiorno e delle provvidenze per la industrializzazione dell'Italia meridionale ». (8677).

RISPOSTA. — « Indubbiamente la strada statale Salaria presenta notevoli viziosità di tracciato plano-altimetrico e malgrado delle numerose correzioni introdotte in sede di sistemazione generale ed anche successivamente. Le correzioni ed i miglioramenti continueranno anche con l'esercizio finanziario ora all'inizio e lo dimostra il fatto che durante detto esercizio sono programmati vari lavori straordinari per un complessivo importo di oltre 200 milioni (vale a dire circa un decimo di quanto è totalmente assegnato nel bilancio 1951-52 per sistemazione e miglioramento di tutta la rete della quale la strada medesima è la novantesima parte).

« Invero si sono già approvati, in questo inizio di luglio, i progetti per l'allargamento da metri 4,20 a 8 del ponte Maineri e per la correzione dei tratti in curva di accesso allo stesso, nonché il progetto per l'allargamento dei ponticelli ai chilometri 167+190, 168+500 e 169+115. Ciò mentre è in corso di completamento la correzione dell'ingresso ad Ascoli Piceno e mentre sono in corso di completamento i progetti per la soppressione di due passaggi a livello ferroviari presso Antrodoco, per la eliminazione della traversa angusta e insidiosa di Borgo Velino, per corrosione ed ampliamento in corrispondenza di Quinto Decimo e per la variante presso Posta. Dopo di che rimarrebbe come principale viziosità plano-altimetrica il tratto presso Cittaducale.

« Quanto a più radicali programmi migliorativi, questi comportano una spesa di miliardi. Essi sono allo studio nel quadro di tutto il complicato analogo problema per le strade più trafficate d'Italia. Nel far ciò si tiene conto anche delle numerose proposte e degli studi preliminari condotti da enti e privati professionisti. È da porre tuttavia in evidenza che il traffico sulla strada statale Salaria, ove si prescinda da quello locale in contiguità dei maggiori abitati: Roma, Rieti, Antrodoco e Ascoli Piceno ha entità variabile, secondo le stazioni di rilevamento in aperta campagna, di tonnellate medie giornaliere da 1363 (presso il bivio per Luccia) a 5110 (al bivio per Amatrice) mentre su oltre un quinto di tutta la rete italiana si sono avuti traffici medi giornalieri fra le 5000 e le 20.000 tonnellate. È da notare per altro che la recente statistica del car-

reggio ha dato per la Salaria un aumento medio del 34 per cento, dal 1938 al 1950, mentre, mediante nello stesso periodo, il traffico è più che raddoppiato su circa un quarto di tutta la rete. Con il che non si intende affatto non considerare l'importanza che ha la Salaria come congiungente Roma con l'Adriatico, lo provano i lavori che sono stati già disposti. Sembra però doveroso far rilevare che vi sono molti problemi per la rete dell'A.N.A.S. che hanno un grado di priorità ancor più elevato di quanto ne abbia quello che interessa la Salaria ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

DI DONATO. — *Al Ministro dell'interno.*
— « Per sapere quali provvedimenti si intende prendere per venire incontro ai danneggiati dalla grandine che ha colpito una vasta zona della provincia di Bari e precisamente gli agri di Grumo, Binetto, Bitetto, Modugno e alcune contrade dell'agro di Bari. La grandinata, oltre che distruggere le produzioni prevalentemente ortive, ha danneggiato seriamente il raccolto delle mandorle, delle olive e di altre frutta. Da una prima stima si calcola che i danni ascendono a varie centinaia di milioni ». (8808).

RISPOSTA. — « Per le più urgenti necessità assistenziali a favore dei danneggiati, maggiormente bisognosi, dalla grandine che ha colpito i comuni di Grumo, Binetto, Modugno e alcune contrade dell'agro di Bari, sono state concesse lire 15 milioni ».

Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.

DI DONATO. — *Al Ministro dell'interno.*
— « Per sapere quali aiuti sono stati disposti per venire incontro ai danneggiati dalla violenta grandinata che ha colpito il vasto agro della zona di Turi, San Michele e Gioia del Colle abbattendo alberi, devastando piantagioni e colpendo specialmente i vigneti. I danni, da una prima stima molto approssimativa, si calcola che ascendono a varie centinaia di milioni ». (8809).

RISPOSTA. — « Per provvedere alle urgenti necessità assistenziali a favore dei danneggiati, maggiormente bisognosi, dalla grandine che ha colpito vari comuni della provincia di Bari sono state assegnate lire 25 milioni complessivamente ».

Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 OTTOBRE 1952

DI DONATO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere :

1°) se ha avute informazioni e relazioni dagli organi competenti sulla grave grandinata e sul grave uragano che si sono scatenati ed abbattuti su una zona della provincia di Bari, zona che si estende da Grumo fino a Bari, provocando danni rilevanti nell'agro di Grumo, Binetto, Bitetto, Modugno e Bari (agro barese, contrade di Prete, Argentieri, ecc.) zone prevalentemente ortive;

2°) se è stato disposto l'accertamento dei danni, dato che la grandinata ha colpito zone prevalentemente ortive, ha colpito e distrutto piantagioni di pomodoro ed ha danneggiato seriamente il raccolto delle mandorle, delle olive e di altre frutta, causando così danni che si ritiene ascendano a varie centinaia di milioni di lire;

3°) se non ritiene opportuno prendere accordi con gli altri ministeri interessati per esaminare quali provvedimenti possono essere presi per venire incontro ai danneggiati anche con sgravio di tasse e tributi;

4°) quali provvedimenti intende prendere per venire incontro alla maggiore disoccupazione provocata dalla situazione creatasi e dai danni in genere arrecati ». (8810).

RISPOSTA. — « Nel pomeriggio del 18 luglio 1952 una violenta grandinata si è abbattuta su parte dei territori dei comuni di Grumo, Binetto Bitetto, Modugno, Bari (località Prete e Argentieri) Palo del Colle e Bitonto, causando danni a olivi, mandorli, viti e ortaggi. Questo Ministero, pur rendendosi conto della situazione di disagio in cui sono venute a trovarsi le aziende agricole esistenti nelle suddette zone, non ha la possibilità di intervenire, in quanto, com'è noto, nel suo bilancio non esistono stanziamenti ordinari che consentano la attuazione di provvidenze per sinistri atmosferici. Allorché si sono verificati tali calamità con carattere di eccezionale gravità e che hanno colpito varie regioni del paese, come le alluvioni e le mareggiate dell'estate e autunno 1951, una legge speciale ha stabilito appositi stanziamenti per facilitare il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende agricole sinistrate. »

« Tale legge, però, non può, nella specie trovare applicazione, perché riguarda i danni verificatisi nel periodo da essa previsti. Per altro, la legge 10 gennaio 1952, n. 3, ha inteso escludere il principio del risarcimento del danno alle colture, ammettendo a sussidio soltanto le spese di ripristino della produttività dei terreni e di ricostituzione dei mezzi di pro-

duzione. Quindi anche sotto questo profilo la citata legge non potrebbe trovare applicazione per sovvenire i produttori agricoli delle zone della provincia di Bari danneggiati dai recenti nubifragi. In ordine alla richiesta di provvedimenti intesi a concedere agevolazioni fiscali ai suddetti produttori agricoli si fa presente che i danni provenienti da infortuni atmosferici, come la grandine, la siccità, le gelate e simili, vengono considerati, di regola, nella formazione delle tariffe di estimo e, perciò, non possono dar luogo a moderazioni di imposta. Tuttavia, qualora i danni rivestano, in qualche caso, carattere duraturo ed abbiano, quindi, determinato una diminuzione della potenzialità produttiva del fondo o un cambiamento di coltura che importi un minor reddito imponibile, gli interessati potranno chiedere la revisione dell'estimo catastale, in diminuzione, a norma dell'articolo 42 delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, modificato dall'articolo 22 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589.

« Circa i provvedimenti richiesti per venire incontro ai lavoratori dei comuni colpiti, si fa presente che questo Ministero è intervenuto presso quello del lavoro e della previdenza sociale, il quale ha fatto conoscere che in sede di autorizzazione dei corsi di addestramento professionale e dei cantieri di lavoro terrà presente la particolare situazione dei comuni stessi, sempre che le relative proposte siano fatte pervenire al suddetto Dicastero tramite il competente ufficio del lavoro ».

Il Ministro: FANFANI.

DI DONATO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere :

1°) se è stato informato dagli organi competenti sulla violenta grandinata, preceduta da una violenta bufera di vento, che ha colpito una larza zona della provincia di Bari e precisamente la zona di Turi, di San Michele e di Gioia del Colle abbattendo alberi, devastando piantagioni e colpendo specialmente i vigneti;

2°) se è stato disposto l'accertamento dei danni causati da tale grandinata;

3°) quali provvedimenti, di concerto con i vari ministeri interessati, si intende prendere per venire incontro ai danneggiati anche con uno sgravio di tasse e tributi;

4°) quali provvedimenti si intendono prendere per venire incontro alla maggiore disoccupazione provocata dalla grandinata e dai danni arrecati ». (8811).

RISPOSTA. — (*Vedi risposta scritta all'interrogazione precedente, n. 8810.*)

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 OTTOBRE 1952

DI DONATO. — *Al Presidente del Consiglio* dei ministri. — « Per sapere se, di fronte ai gravi danni causati da un violento uragano e da una gravissima grandinata abbattutasi su una vasta zona della provincia di Bari che comprende paesi come Turi, San Michele, Gioia del Colle, Grumo, Binetto, Bitetto, Modugno e alcune contrade di Bari, non ritenga opportuno provocare una intesa fra i vari ministeri competenti, come quelli dell'interno, dell'agricoltura, dei lavori pubblici, delle finanze e del lavoro e previdenza sociale, per esaminare quali provvedimenti, ogni Ministero, per la propria competenza, può prendere, sia per venire incontro ai danneggiati, sia per rimediare ai danni patiti dagli impianti dei vigneti e degli albereti ». (8816).

RISPOSTA. — « Circa i danni causati dai nubifragi in vari comuni della provincia di Bari questo Ministero ha già avuto occasione di fornire notizie all'onorevole interrogante rispondendo in data 26 agosto 1952 alle interrogazioni numero 8810 e 8811. Nelle risposte alle interrogazioni citate questo Ministero, mentre ha fatto presente di non poter attuare interventi diretti a favore delle aziende agricole danneggiate, ha reso noto l'interessamento spiegato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la istituzione di cantieri di lavoro nelle zone colpite ed ha anche comunicato opportune notizie in ordine ai provvedimenti richiesti allo scopo di concedere agevolazioni fiscali ai produttori agricoli sinistrati. Si aggiunge ora, per quanto concerne il Ministero dell'interno, che a favore dei danneggiati dal nubifragio che ha colpito i comuni di Grumo, Binetto, Modugno ed alcune contrade dell'agro di Bari è stata disposta la erogazione straordinaria di lire 15 milioni e di altri 10 milioni per l'assistenza ai danneggiati dei comuni di Monopoli, Corato, Andria, Sant'Eramo, Adelfia, Bitetto, Bitonto, Canosa, Toritto e Turi ».

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FANFANI.

DI DONATO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se non ritiene opportuno, venendo incontro ai danneggiati di Turi, San Michele, Gioia del Colle, Grumo, Binetto, Bitetto, Modugno ed alcune contrade di Bari per la violenta e disastrosa grandinata abbattutasi su quei territori, accordare uno sgravio di tasse e tributi. I danni del violento uragano e della gravissima grandinata sono veramente ingenti e, da una prima stima, si calcola che

ammontino a varie centinaia di milioni anche per la perdita di forte produzione per diversi anni ». (8818).

RISPOSTA. — « In relazione alla richiesta dell'onorevole interrogante con la quale chiede di conoscere se l'amministrazione finanziaria non ritenga opportuno concedere particolari agevolazioni tributarie a favore degli agricoltori dei comuni di Turi, San Michele, Gioia del Colle, Grumo, Binetto, Bitetto, Modugno e di alcune contrade di Bari, danneggiati da una violenta grandinata recentemente abbattutasi sui territori dei medesimi comuni, per quanto rientra nella competenza del Ministero delle finanze, occorre far presente che, in base all'articolo 47 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, che approva il testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, nei casi che per parziali infortuni non contemplati nella formazione dell'estimo venissero a mancare i due terzi, almeno, del prodotto ordinario del fondo, l'amministrazione può concedere una moderazione dell'imposta sui terreni, nonché di quella sui redditi agrari, in seguito a presentazione, da parte dei possessori danneggiati, di apposita domanda alla competente intendenza di finanza, entro trenta giorni dall'accaduto infortunio. È da tenere presente, però, che i danni provenienti da infortuni atmosferici, come la grandine, la siccità, le gelate e simili, vengono considerati, di regola, nella formazione delle tariffe d'estimo e, perciò, non possono dar luogo alla moderazione d'imposta di cui all'articolo 47 del predetto testo unico, anche se si sia verificata la perdita totale del prodotto, in quanto che, giusta l'articolo 112 del regolamento approvato col regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539, nella formazione delle tariffe in parola, gli infortuni atmosferici sono considerati infortuni ordinari in senso qualitativo, prescindendo, cioè, dalla maggiore o minore intensità dei loro effetti. Tuttavia, qualora i danni rivestano, in qualche caso, carattere duraturo ed abbiano, quindi, determinato una diminuzione della potenzialità produttiva del fondo o un cambiamento di coltura che importi un minor reddito imponibile, gli interessati potranno, eventualmente, ottenere la revisione dell'estimo catastale, in diminuzione, a norma dell'articolo 43 del già citato testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, modificato dall'articolo 22 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589. Si assicura, ad ogni buon fine, che è stata interessata l'intendenza di finanza di Bari, affinché

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 OTTOBRE 1952

riferisca sollecitamente circa l'entità e la natura dei danni di cui trattasi, per un completo esame della questione ».

Il Ministro: VANONI.

DI DONATO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se ha avuto informazioni sulla violenta grandinata e sulla bufera di vento che si è abbattuta sulla zona di Turi, San Michele e Gioia del Colle (Bari) e che ha abbattuto alberi, ha devastato piantagioni ortive e colpito particolarmente i vigneti. E inoltre per conoscere quali provvedimenti si intende prendere per venire incontro ai lavoratori, i quali vedranno aumentata la loro disoccupazione in seguito a tali distruzioni di raccolti e di alberi e ai danni causati all'economia di quei paesi ». (8819).

RISPOSTA. — « In merito mi pregio informare l'onorevole interrogante che, in sede di autorizzazione dei corsi di addestramento professionale e dei cantieri di lavoro istituiti con la legge del 29 aprile 1949, n. 264, sarà tenuta presente la particolare situazione dei comuni di cui si fa cenno nella interrogazione in argomento, sempreché le relative proposte siano fatte pervenire a questo Ministero tramite il competente ufficio del lavoro ».

Il Ministro: RUBINACCI.

DI DONATO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere quali provvedimenti si intende prendere per venire incontro ai lavoratori che sono rimasti disoccupati in seguito al grave uragano e alla grave grandinata che si sono abbattuti sulla zona di Grumo, Binetto, Bitetto, Modugno e alcune contrade dell'agro di Bari. Da una prima stima si calcola che i danni ammontano a varie centinaia di milioni in quanto la grandinata oltre che a distruggere le produzioni prevalentemente ortive, ha distrutto o danneggiato lentamente ortive, ha distrutto o danneggiato olive e di altre frutta ». (8820).

(Vedi risposta scritta alla interrogazione 8819).

FERRARESE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se, come e quando intenda risolvere la grave, persistente crisi di alloggi popolari nel comune di Treviso, dove sono in attesa di esecuzione un centinaio di sfratti e in numero non minore sono le cause in corso, che si risolveranno in altrettante sentenze di sfratto; dove l'amministrazione comunale, che ha provveduto e

sta provvedendo alla costruzione di case minime, non può più oltre gravare il bilancio deficitario; dove poco può fare l'Istituto autonomo case popolari dato il limitato finanziamento; dove alloggio non può essere dato nelle costruzioni I.N.A.-Casa destinate a lavoratori; situazione gravissima, continuo pericolo per l'ordine pubblico. Urge provvedere alla costruzione di almeno 500 alloggi popolari, di due o tre vani, oltre gli accessori e a basso fitto » (8033).

RISPOSTA. — « Per quanto concerne la deficienza di alloggi in Treviso, questo Ministero non ha mancato, in applicazione della legge 8 maggio 1947, n. 399, prima e della legge 2 luglio 1949, n. 408 poi, di assegnare all'Istituto autonomo per le case popolari di quella città, contributi statali per l'attuazione di programmi edilizi. In particolare, in base alla citata legge 2 luglio 1949, n. 408, sono stati assegnati per gli esercizi finanziari 1949-50, 1950-51, 1951-52 rispettivamente i contributi di lire 50 milioni, 180 milioni e 110 milioni. Altro mutuo di lire 140 milioni è stato inoltre concesso per case per senza tetto in applicazione della legge 10 aprile 1949, n. 261. L'Istituto medesimo ha avuto in gestione dal comune 60 alloggi popolarissimi ed ha costruito per conto della gestione I.N.A.-Casa numero 24 alloggi la cui consegna è già avvenuta. Inoltre, per l'esercizio finanziario 1950-1951, è stato concesso il contributo statale di 30 milioni per costruzione di alloggi per i dipendenti comunali. In relazione alle disponibilità di bilancio questo Ministero non mancherà di esaminare la possibilità di ulteriori finanziamenti per fronteggiare la carenza di alloggi esistenti in quel comune ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

FERRARESE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere il piano definitivo delle opere comprese nel primo triennio per il centro-nord (aree depresse) — se compresi, dopo tante appassionate pressioni, i consorzi del Muson, del Montello e del Nervesa-Arcade — e per sapere a quando l'inizio dei lavori, tanto attesi dalle popolazioni trevigiane ». (8064).

RISPOSTA. — « I lavori di costruzione degli acquedotti consorziali del Muson, del Montello e del Nervesa-Arcade sono stati compresi nel programma delle opere da eseguirsi, ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 647, per gli importi rispettivi di lire 278 milioni, lire 200 milioni e lire 160 milioni. I progetti del-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 OTTOBRE 1952

l'acquedotto del Muson e di Nervesa-Arcade sono stati esaminati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale ha espresso il parere che i progetti stessi possano essere approvati, purché siano modificati secondo i suggerimenti esposti nel relativo voto. In conseguenza di ciò i consorzi interessati sono stati invitati ad apportare ai progetti le modificazioni suggerite, la cui introduzione è attualmente in corso. I lavori delle due opere anzidette, che sono compresi nel programma delle opere di finanziare nell'esercizio 1952-53 con i fondi di cui alla citata legge 10 agosto 1950, n. 647, potranno essere avviati, non appena i consorzi summenzionati avranno ottemperato agli adempimenti suggeriti. Per quanto, invece, riguarda l'acquedotto del Montello, si fa presente che questo Ministero è ancora in attesa del progetto di tali lavori, che dovrà poi essere sottoposto al prescritto parere sia dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica che del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Resta quindi a cura del consorzio interessato di affrettare l'inoltro di tale elaborato, alla cui istruttoria sarà dato il più sollecito corso ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

FODERARO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — « Per conoscere se non si ritenga opportuno disporre che gli uffici di stato civile ripristino, per uso matrimoniale, lo speciale modello estratto atto di nascita in conformità dei regi decreti 25 agosto e 22 dicembre 1932, n. 1101 e 1696, abolendo il vecchio modello a norma della legge 1875, rimesso recentemente in uso per effetto di una circolare, il quale riporta una speciale colonna per le annotazioni di riconoscimento, legittimazione per susseguente matrimonio, adozione, ecc. L'interrogante fa presente l'opportunità di far ripristinare l'uso del modello estratto prescritto dalla legge 1932 in quanto, oltre a portare una notevole economia agli Uffici di stato civile, non fa un'inutile cronistoria dello stato civile degli sposi, evita l'umiliazione derivante dalla pubblicità di particolari situazioni familiari, che è umano vengano tacite perché i figli non abbiano a subire mortificazioni per le colpe dei genitori ». (8812).

RISPOSTA. — « Mi prego comunicare che non è possibile consentire per la celebrazione del matrimonio l'esibizione del semplice estratto dell'atto di nascita degli sposi, essendo, al detto fine, indispensabile la produzione della copia integrale dell'atto stesso. Invero

l'atto di nascita è previsto dall'articolo 97 del Codice civile e dal medesimo articolo dell'ordinamento dello stato civile per dare corso alla pubblicazione matrimoniale, la quale mira, come è noto, ad accertare l'esistenza di eventuali impedimenti al matrimonio. Ora siffatto accertamento non potrebbe compiersi ove non risultassero indicate le complete ed effettive generalità degli sposi desumibili soltanto dalla copia integrale dei loro atti di nascita. Inoltre tale copia è necessaria anche per la formazione dell'atto di matrimonio, dato che il medesimo deve contenere tutte le indicazioni menzionate nell'articolo 126 del citato ordinamento dello stato civile. È da notare poi che lo stesso ordinamento, nell'ipotesi di impossibilità, da parte degli sposi, di produrre l'atto di nascita, ammette che vi si possa supplire con un atto giudiziario di notorietà nel quale devono essere parimente indicate le effettive generalità dei nubendi e dei loro genitori « se conosciuti ». Si può aggiungere, anche dal punto di vista sociale, che sarebbe opportuno dare a coloro che devono contrarre matrimonio ed alle rispettive famiglie la possibilità di conoscere il preciso stato civile dei nubendi, anche attraverso le eventuali modificazioni che esso abbia subito; il che non si potrebbe rilevare se non mediante la copia integrale dell'atto di nascita ».

Il Ministro di grazia e giustizia: ZOLI.

FODERARO. — *Ai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se intendano sollecitare — per ragioni di equità e di giustizia — l'applicazione della legge di perequazione per le pensioni del personale ex dipendente dai servizi pubblici di trasporto. L'interrogante fa presente che tale categoria di pensionati, posti in quiescenza prima della guerra, seguita a vivere tra mille difficoltà, dato che la loro pensione — stabilita col vecchio trattamento economico — è rimasta ferma ad un massimo di 14 mila lire mensili, e per i funzionari che hanno raggiunto il grado più elevato, la pensione raggiunge il massimo di 18 mila lire, mentre un semplice cantoniere, posto in pensione solo di recente, percepisce circa il doppio ». (8841).

RISPOSTA. — « Lo schema di legge elaborato a cura del Ministero del lavoro e previdenza sociale, per un adeguamento delle pensioni dei feretrotramvieri, è stato già esaminato, con comprensiva sollecitudine da questo Ministero e restituito a quello predetto del lavoro, che ne ha già promosso la presentazione alla

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 OTTOBRE 1952

Camera dei deputati, dove ora trovasi presso la competente Commissione legislativa in sede deliberante, col numero 2836 ».

Il Ministro dei trasporti: MALVESTITI.

GRECO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se ha notizia di quanto è stato pubblicato sul *Giornale d'Italia* del 21 novembre 1951, n. 276, e che risponde a verità, e cioè: che il comune di Bivongi (Reggio Calabria) ha subito l'affronto della natura durante l'alluvione del 14-18 ottobre 1951 e così duramente che non sappiamo quando si riprenderà; che ad un mese di distanza nessuna delle opere provvisorie promesse è stata, non dico ultimata, ma nemmeno iniziata, ad eccezione di un gabbione sui cinque progettati e in seguito sospesi e ciò malgrado le visite e le assicurazioni dei molti parlamentari, del sottosegretario Murdaca e del prefetto della provincia; che l'acquedotto danneggiato per circa 800 metri non ha visto un operaio e si beve acqua che sgorga dai muri a secco e che si teme sia fortemente inquinata; che il Melodari, impetuoso torrente che da secoli è sempre l'incubo del paese e che ultimamente ha trascinato nella piena diverse case private ed edifici pubblici, rimane senza più argini e lambisce l'edificio scolastico, le case popolari ed il quartiere basso del paese; che alle frane che minacciano l'abitato dal sovrastante monte Consolino non è stato contrapposto nessun riparo; che le fogne sono inservibili. L'interrogante chiede quali decisivi provvedimenti intenda adottare l'onorevole ministro per ovviare alla denunziata situazione in cui versa il paese di Bivongi ». (6761).

RISPOSTA. — « In dipendenza dei danni causati al comune di Bivongi dall'alluvione dell'ottobre 1951 si è subito provveduto ai lavori di pronto intervento con il ripristino del transito sulle strade comunali e con l'esecuzione dei lavori di presidio di quell'abitato e di demolizione e puntellamento di case private danneggiate. Per le frane minaccianti Bivongi, questo Ministero ha chiesto l'intervento di un geologo il quale dopo aver fatto studi ed accertamenti *in loco*, ha constatato la necessità del trasferimento dell'abitato in altra zona che è stata scelta dallo stesso geologo in località Bordingiano nel comune di Stilo in fregio ed in sinistra della statale 110 tra i chilometri 78 e 79 subito a monte del casello dell'Anas. È stata poi sottoposta allo esame del comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche di Ca-

tanzaro la proposta di includere il detto abitato fra quelli da trasferire parzialmente a cura e spese dello Stato a' termini dell'articolo 2 della legge 10 gennaio 1952, n. 9. Detta proposta è stata già ritenuta ammissibile dal comitato tecnico amministrativo anzidetto. Per il trasferimento proposto è prevista una spesa di lire 50 milioni. Inoltre per lo stesso comune sono previsti, nel programma delle opere da eseguire, i seguenti altri lavori:

- riparazione acquedotto civico, lire 15 milioni;
- riparazione fognatura, lire 15 milioni;
- riparazione cimitero, lire 5 milioni;
- difesa edificio scolastico dal torrente Melodari, lire 4.800.000;
- riparazione chiesa di San Giovanni Battista, lire 6 milioni;
- ripristino strada comunale Bivongi-statale Monasterace-Stilo, lire 10 milioni;
- ripristino strada comunale Bivongi-Pazzano, lire 10 milioni;
- riparazione e ricostruzione opere trasversali e costruzione di opere di contenimento di piene del torrente Melodari a difesa abitato, lire 95 milioni.

« Quest'ultimi lavori sono in corso di esecuzione. Si aggiunge infine che, si è stabilito di disporre, al più presto, la costruzione di 30 alloggi per le famiglie rimaste senza tetto a seguito delle note alluvioni ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

GRECO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se non ritiene urgente ed indispensabile finanziare con pagamento in contanti i lavori di arginatura del torrente Sant'Agata, in comune di Reggio Calabria, che si trovano appaltati con pagamento differito e perciò stesso non sono stati a tanti mesi dall'aggiudicazione ancora iniziati. Come è noto il torrente Sant'Agata ha testé straripato mietendo vittime umane e sommergendo case ed agrumeti. Se si fosse dato mano ai lavori di arginatura i danni sarebbero stati certamente minori, ed è appunto per evitare che essi aumentino che l'interrogante propone che i lavori siano inseriti e finanziati nel più urgente programma delle opere alluvionate ». (6795).

RISPOSTA. — « Per i lavori di sistemazione idraulica del torrente Sant'Agata fu redatto un apposito progetto dell'importo di lire 120 milioni da finanziarsi col sistema del pagamento differito in base alla legge 12 luglio 1949, n. 460. Poiché la licitazione privata a

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 OTTOBRE 1952

suo tempo esperita per l'appalto dei lavori in parola non ebbe esito positivo, il progetto venne restituito al Provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro perché venisse rielaborato ed aggiornato nei prezzi. Il detto provveditorato ha assicurato che restituirà quanto prima il progetto rielaborato. Per quanto riguarda la proposta formulata dall'onorevole interrogante di stralciare i detti lavori dall'elenco delle opere a pagamento differito per finanziarli in unica soluzione, si fa osservare che non è possibile eseguire i lavori di cui trattasi coi fondi ordinari per opere idrauliche di terza categoria gestiti dal provveditorato stesso. D'altra parte non è possibile far gravare la spesa occorrente sui fondi assegnati al provveditorato per la riparazione dei danni recati dalle alluvioni dell'ottobre 1951, in quanto a parte ogni preliminare accertamento delle caratteristiche necessarie per includere i lavori in parola fra quelli da eseguire in base alla legge 10 gennaio 1952, n. 9, il provveditorato di Catanzaro ha già esaurito i fondi messi a sua disposizione per l'attuazione del programma prestabilito. Pertanto non resta che attendere l'adempimento delle incombenze richieste per dare corso ai lavori da eseguirsi a pagamento differito »

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

GRILLI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se, in considerazione della particolare situazione determinatasi in provincia di Varese in seguito alla crisi industriale in corso, non intenda aumentare il contributo statale agli enti comunali di assistenza della provincia stessa. Va rilevato in proposito che nei decorsi anni tale contributo è stato sempre relativamente basso, ciò che può spiegarsi con il relativo benessere che vi era diffuso. Senonché, ora, con la crisi dell'industria meccanica, che ha portato alla chiusura di grandi complessi industriali, quali l'Isotta Fraschini e la GEMSA, e alla riduzione del lavoro in molti altri (la SIAI di Sesto Calende, che occupava circa 11 mila lavoratori, ora ne occupa solo poco più di 1000) e con la sopravvenuta crisi dell'industria tessile, a causa della quale ben 30 mila operai, su un totale di 56 mila sono o disoccupati, o sospesi, o occupati solo a orario ridotto, gran parte della popolazione vive in condizioni di estremo disagio; ciò che impone ai comuni più gravosi compiti assistenziali, a cui essi non potranno adempiere se non riceveranno un più elevato contributo da parte dello Stato ». (8838).

RISPOSTA. — « Allorquando dovrà provvedersi all'assegnazione dei fondi all'uopo stanziati in bilancio saranno tenute presenti le accresciute necessità degli enti comunali di assistenza della provincia di Varese, a seguito dell'aumentato numero degli assistibili per la chiusura di grandi complessi industriali ».

Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.

LACONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se gli risultati che circa 80 operai di Muravera (Cagliari), già impiegati presso il locale cantiere scuola chiuso verso la metà di gennaio, sono ancora in attesa del loro salario, e se non ritenga opportuno di intervenire immediatamente per sanare la situazione ». (8804).

RISPOSTA. — « Allo scopo di alleviare la disoccupazione nel comune di Muravera venne autorizzata l'apertura di un cantiere di lavoro per la costruzione del centro sanitario INAM e di uno di rimboschimento per la località Perda Lada. Per il cantiere di lavoro è stata effettuata una prima anticipazione di lire 400 mila, il 30 giugno 1950, e per quello di rimboschimento una prima anticipazione di lire 1.900.000, il 22 aprile 1952. Si rileva, per altro, che gli enti gestori dei due cantieri non hanno ancora provveduto ad inviare il primo rendiconto di spesa, in base al quale si potrà provvedere alla trasmissione di una seconda anticipazione. Non risulta, inoltre, a questo Ministero che sia stato chiuso verso la metà di gennaio alcun cantiere nel comune di Muravera ».

Il Ministro: RUBINACCI.

LA MARCA E DI MAURO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere: i motivi della lunga sospensione dei lavori di costruzione del nuovo edificio dell'ospedale circoscrizionale di Mazzarino (Caltanissetta); se e quando saranno ripresi i lavori per il completamento dell'edificio che avrebbe dovuto essere ultimato in tutte le sue opere murarie interne ed esterne entro il 30 giugno 1949; se non ritiene opportuno intervenire, con la massima urgenza e decisione, per superare ogni eventuale difficoltà, affinché con la ripresa dei lavori e il completamento del nuovo edificio, possa essere scongiurato il pericolo di privare dell'unico ospedale a loro disposizione le popolazioni dei tre comuni interessati, con la chiusura del vecchio edificio in parte distrutto dagli eventi bellici ed in parte puntellato, che, oltre a rappresentare una minaccia permanente per l'incolumità del personale e dei

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 OTTOBRE 1952

ricoverati, è assolutamente insufficiente alle esigenze delle popolazioni dei tre comuni interessati ». (7391).

RISPOSTA. — « La questione prospettata nei riguardi della costruzione dell'Ospedale civico circoscrizionale di Santo Stefano di Mazzarino è posta nei seguenti termini: Per la costruzione di detto ospedale civico venne redatta in data 20 giugno 1948 dal libero professionista architetto Gaetano Averna un progetto generale dell'importo di lire 99.900.000 da finanziare per il 60 per cento sui fondi AUSA e per il 40 per cento con i fondi della Regione. Il predetto progetto prevedeva la costruzione di un edificio a due piani (piano elevato e primo) con scantinati nella parte centrale. Di tale progetto fu appaltato nel 1948 un primo lotto di lavori per l'ammontare di lire 48.105.263,25, comprendente la costruzione del solo rustico dell'edificio. Per l'insufficienza dei fondi non fu però possibile ultimare il rustico dell'edificio, ma vennero solamente completati il grezzo del seminterrato, il piano rialzato compreso il gruppo operatorio, venne sopraelevato metà del primo piano fino all'imposta della copertura e vennero costruite tutte le aule. Per ultimare il grezzo dell'edificio onde salvaguardarlo dal naturale deperimento dovuto agli agenti atmosferici venne redatta in data 20 febbraio 1950 la perizia di secondo stralcio per l'importo di lire 20.750.000, finanziata dall'Assessorato dei lavori pubblici con i fondi di cui all'articolo 38 dello statuto regionale. Tali lavori, aggiudicati all'impresa Turco Mario in data 22 agosto 1950, non hanno avuto inizio in quanto l'impresa non ha accettato la consegna dei lavori. In conseguenza di ciò il contratto stipulato con la detta impresa Turco è stato rescisso. Per poter dare ulteriore corso ai lavori rimasti sospesi si è provveduto ad aggiornare i prezzi della perizia precedente ed il 22 maggio è stata esperita una nuova licitazione privata per l'appalto dei lavori stessi sulla base della perizia di nuovi prezzi. Ma anche quest'ultima gara è andata deserta. Pertanto l'Assessorato dovrà far conoscere quali saranno le sue determinazioni al riguardo. Da quanto precede risulta che l'andamento dei lavori di cui trattasi dipende da circostanze che sono fuori dalla competenza di questo Ministero ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

LOPARDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere la ragione per la quale è ritenuto lecito che il viceprovveditore

alle opere pubbliche di Aquila, usufruisca per la propria auto privata dell'autorimessa del provveditorato, mentre agli altri impiegati non è concesso lasciarvi, neppure per le sole ore di ufficio i *motoscouters* con i quali raggiungono l'ufficio stesso (e per questi ultimi nessuna illazione malevola potrebbe trarsi, essendo detti mezzi alimentati con « miscela ». Per conoscere altresì le determinazioni che il ministro intende far adottare al riguardo ». (8073).

RISPOSTA. — « Il provveditore regionale alle opere pubbliche dell'Aquila, ha consentito, a richiesta del viceprovveditore dottore Guido Spanò, che questi ricoveri la propria auto privata nei locali destinati ad officina di servizio, in via saltuaria e comunque temporaneamente in attesa della fornitura, già in corso, degli attrezzi necessari per l'impianto della officina stessa. Non risulta che sia stata avanzata richiesta da parte di altro personale per il ricovero, in detti locali o nell'autorimessa di *motoscouters* durante le ore di ufficio ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

LOZZA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'interno.* — « Per sapere se non siano d'avviso che le vetture ferroviarie, adibite al trasporto dei bimbi alle, o dalle colonie, debbano essere agganciate anche ai treni direttissimi e diretti e, comunque, debbano restare il più breve tempo possibile nelle stazioni. I bimbi della colonia FIAT di Selice d'Ulzio (Torino) il 29 luglio 1951 hanno sostato sulle vetture, nella stazione di Ulzio, dalle 11,30 alle 14, quando ben due treni (il 107 e il 3071) avrebbero potuto agganciare le vetture e trasportarle a Torino ». (8832).

RISPOSTA. — « La società FIAT, come da lettera in atti, chiese il trasporto di 610 persone tra bambini e personale di sorveglianza da Salice d'Ulzio a Torino Porta Nuova con il treno 3051 del giorno 29 luglio 1952, in 7 carrozze di terza classe e carrelli. Il trasporto venne regolarmente effettuato nel giorno indicato, con le carrozze ed il treno richiesto, giungendo a Torino Porta Nuova alle ore 15,41 con tre minuti di ritardo, dovuti a rallentamenti prescritti per lavori in corso sulla linea ».

Il Ministro dei trasporti: MALVESTITI.

MANCINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere quali provvedimenti saranno adottati a favore del comune di Canolo,

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 OTTOBRE 1952

in provincia di Reggio Calabria, che, a causa della recente alluvione trovasi in condizioni di grave pericolo per le frane incombenti sull'abitato ». (6711).

RISPOSTA. — « In dipendenza dei danni alluvionali verificatisi nel comune di Canolo questo Ministero provvede, a suo tempo, ad eseguire alcuni lavori di primo intervento a presidio dell'abitato contro la minaccia delle frane nonché quelli per il ripristino del transito sulla strada provinciale Siderno-Agnano-Canolo. In considerazione per altro della particolare situazione di pericolo a causa di frana in cui si è venuto a trovare una parte dell'abitato stesso, si è ritenuto opportuno procedere agli accertamenti geognostici relativi alla delimitazione delle zone di detto abitato da spostare e alla idoneità dei terreni sui quali gli spostamenti dovevano essere effettuati. A tal fine si è dato incarico ad un geologo di recarsi sul posto. Il sopralluogo è stato effettuato dal detto geologo il quale ha accertato la necessità del trasferimento parziale dell'abitato di Canolo verso la montagna. La zona prescelta è la località " Schiavone " sui Piani di Melia in prossimità della strada provinciale. In detta località sono già in corso di sistemazione 48 alloggi mentre altri 32 saranno al più presto iniziati. E inoltre in corso di compilazione il progetto del piano regolatore per il quale è prevista una spesa di 10 milioni ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

MANNIRONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere le ragioni per le quali sono stati sospesi e non ancora condotti a termine i lavori relativi all'impianto della luce elettrica nel comune di Atzara (Nuoro) già iniziati da circa 3 anni; ed inoltre per sapere quali provvedimenti si intendono adottare perché i lavori siano sollecitamente ultimati ». (6227).

RISPOSTA. — « I lavori per la costruzione dell'impianto elettrico nel comune di Atzara (Nuoro) sono stati già ultimati e da alcuni mesi l'impianto stesso funziona. Il ritardo lamentato nell'ultimazione dei lavori è dovuto in primo luogo alle condizioni atmosferiche che hanno costretto a sospendere la costruzione fino al sopraggiungere della buona stagione e poi perché la Società elettrica sarda ha ritenuto opportuno costruire una nuova cabina di derivazione all'esterno dell'abitato di Sorgono in sostituzione di quella esistente, alla quale, secondo il progetto, doveva allacciarsi la linea di Atzara e pertanto si è reso

necessario l'esecuzione di due attraversamenti, l'uno su strada ferrata, l'altro su strada statale, per cui è occorso del tempo che ha ritardato l'andamento dei lavori ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

MAROTTA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere in base a quali criteri sarà attuata, a seguito della recente riforma, l'attribuzione dei supplenti negli uffici postali che ora hanno assegnate delle frazioni di unità; e in particolare per conoscere quanti supplenti saranno assegnati a questi uffici, nei quali oggi prestano servizio un supplente a orario intero ed un altro per quattro settimi o quattro ottavi dell'orario normale ». (8828).

RISPOSTA. — « In merito, sono ad informarla che negli uffici locali i supplenti in servizio effettivo saranno tutti inquadrati nell'albo degli effettivi (grado XIII). Per il momento, essi rimarranno applicati con orario intero nell'ufficio in cui si trovano, salvo a far luogo, poi, eventualmente a movimenti del personale per adeguare la presenza dei supplenti alle esigenze ed all'organico di ciascun ufficio. Quanto ai criteri per stabilire l'assegnazione dei supplenti, si procederà alla loro determinazione in sede di regolamento, attualmente in corso di compilazione, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, recante il nuovo ordinamento delle ricevitorie postali telegrafiche ».

Il Ministro: SPATARO.

MAROTTA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — « Per conoscere se si sia studiata la possibilità di costruire un porto-rifugio sul litorale nel comune di Maratea (Potenza) unico sbocco al mar Tirreno della regione lucana, ove, a giudizio di valorosi tecnici, l'opera risulterebbe particolarmente utile e non eccessivamente costosa ». (8844).

RISPOSTA. — « Premetto che la situazione dei porti-rifugio nel litorale tirrenico da Salerno a Villa San Giovanni è stata esaminata, nel 1950, dalla Commissione dei piani regolatori dei porti presso il Ministero dei lavori pubblici nella cui competenza rientra la costruzione di un porto-rifugio sul litorale di Maratea, oggetto della interrogazione. Tale commissione, a quanto risulta dalle pratiche in atto presso il Ministero, espresse il parere che le località adatte per porti-rifugio fossero Scario, Palinuro, San Nicola in Arcello e Taureana. E in corso la classifica in prima cate-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 OTTOBRE 1952

goria della rada di San Nicola in Arcello, cui venne data la precedenza nei lavori da compiere. La classifica di essa potrà consentire che l'Amministrazione dei lavori pubblici intervenga direttamente nella esecuzione delle opere necessarie, sempreché le condizioni di bilancio ne consentano il finanziamento ».

Il Sottosegretario di Stato: TAMBRONI.

MARTINO GAETANO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — « Per sapere se non intenda provvedere subito a concedere uno speciale contributo ai militicoltori di Augusta (Siracusa) al fine della ricostruzione dei vivai distrutti dall'alluvione dell'autunno 1951. Si fa presente che, qualora detto contributo non fosse elargito entro il mese di agosto 1952, non sarebbe più possibile la riattivazione dell'industria in tempo utile per l'annata prossima, e ciò con notevole danno anche degli altri militicoltori siciliani, i quali non potrebbero attingere per i loro bisogni ai vivai di Augusta ». (8829).

RISPOSTA. — « La ditta " Fratelli Cardaci " di Augusta, in dipendenza dei danni subiti dal suo impianto di mitilicoltura a causa dell'alluvione dello scorso autunno, beneficiò di un eccezionale sussidio di lire 300 mila. Tale importo rappresentava oltre il 65 per cento del danno accertato e fu superiore alla media degli altri soccorsi distribuiti per lo stesso motivo, nonostante che la ditta Cardaci versasse in buone condizioni economiche. L'istanza inoltrata dalla ditta in questione nel giugno scorso, intesa ad ottenere l'ammissione ai benefici della legge 8 gennaio 1952, n. 20, per le spese da sostenere ad incremento della propria industria, è stata posta subito in istruttoria e, sin dai primissimi giorni di agosto, sono stati inviati solleciti alla ditta interessata, perché facesse pervenire i prescritti preventivi di spesa. Solo in data 30 agosto i richiesti documenti sono pervenuti al Ministero della marina mercantile: la pratica ora è completa di istruttoria e, appena possibile, sarà sottoposta all'esame del competente Comitato tecnico ».

Il Sottosegretario di Stato: TAMBRONI.

MICHELI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se ritiene utile ed urgente, date le numerose richieste, di apporre una aggiunta alla legge 3 agosto 1949, n. 589, e precisamente all'articolo 8, comma quinto, che prevede la concessione di mutui col contributo statale del 4, 3 e 2,50 per cento per le spese necessarie all'ampliamento e riat-

tamento di edifici scolastici, mentre viene escluso qualsiasi contributo per le spese di acquisto di fabbricati da destinare allo stesso uso ». (6158).

RISPOSTA. — « La proposta di apportare una aggiunta all'articolo 8 della legge 3 agosto 1949, n. 589, nel senso di ammettere a contributo anche le spese per l'acquisto di fabbricati da destinare ad uso scolastico, non riveste carattere di urgenza dato che, nel primo biennio di applicazione della nuova legge, si è presentato solo qualche caso sporadico di comuni che hanno chiesto il contributo erariale per l'acquisto di fabbricati esistenti ad uso scolastico. Comunque la questione potrebbe essere sollevata in sede di discussione parlamentare in occasione della proposta dell'onorevole Sullo sulle modifiche da apportarsi alla legge in questione ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

PERLINGIERI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere i motivi per i quali sino ad oggi non si è proceduto ancora alla sistemazione permanente del tronco stradale della statale Benevento-Ponte Sorgenza-Campobasso per i quali da tempo è accantonata la somma di 200 milioni sui fondi della Cassa per il Mezzogiorno. Per conoscere, altresì, se è quando avranno inizio i predetti lavori ». (8861).

RISPOSTA. — « Il progetto per la sistemazione della strada provinciale di Benevento per Fragneto, Monforte, Ponte Sorgenza al bivio con la strada statale n. 87 nei pressi di ponte Landolfo, sistemazione che deve essere eseguita dall'A.N.A.S. per conto della Cassa per il Mezzogiorno, è stato solo di recente approvato dagli organi della Cassa stessa e si procederà con ogni sollecitudine alla licitazione per l'appalto dei relativi lavori. Si reputa opportuno far presente all'onorevole interrogante che in base a convenzione 16 giugno 1951, l'A.N.A.S. deve sistemare entro il 31 dicembre 1953 per conto della Cassa per il Mezzogiorno circa 2500 chilometri di strade provinciali e che pertanto la sistemazione stessa non può che procedere gradualmente. Attualmente è in corso di esecuzione la sistemazione di 63 tratti di strade provinciali per l'estesa complessiva di 1256 chilometri — importo 6.235 milioni — mentre sono in fase di appalto i progetti per la sistemazione di altri 40 tratti dell'estesa complessiva di 793 chilometri e dell'importo di 4.433 milioni ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 OTTOBRE 1952

PIETROSANTI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere se non sia possibile provvedere alla istituzione di una ricevitoria postale nella località di San Lorenzo, frazione di Castelforte, in provincia di Latina, a soddisfazione di una necessità vivamente sentita da quella numerosa popolazione lontana dall'ufficio postale del centro ». (8273).

RISPOSTA. — « Alla interrogazione venne data risposta con lettera, di pari numero, del 30 giugno 1952; senonché, nel revisionare il testo della risposta, si è avuto a riscontrare una involontaria trasposizione nella copiatura dei nomi delle frazioni di comune, cui fa cenno la risposta stessa. Infatti, le notizie che sono state fornite circa la istituzione di una ricevitoria postale si riferiscono alla frazione di Grunuovo e non già a quella di San Lorenzo, come fu erroneamente scritto. Benché all'onorevole interrogante non sarà di certo sfuggito il materiale errore sul quale si è incorso, ed il vero tenore della risposta (la frazione di Grunuovo risulta più popolata di quella di San Lorenzo e non viceversa), ho creduto non inopportuno precisare quanto sopra, anche ai fini della rettifica e del perfezionamento formale dei relativi atti parlamentari ».

Il Ministro: SPATARO.

PIETROSANTI. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere — tenuto conto che nella città di Latina sono state sospese le irrorazioni di D.D.T., che il locale Istituto antimalarico effettuava negli anni decorsi, in quanto il liquido predetto si sarebbe dimostrato inefficace contro le mosche e le culex, se non si ritenga opportuno, necessario ed urgente, a tutela della pubblica igiene e salute, di far provvedere a disinfezione, riesumando magari vecchi sistemi, che tuttavia erano di una certa efficacia. Tenuto conto per ciò, che essendosi proceduto nelle campagne adiacenti ad irrorazioni con il predetto D.D.T., mosche e zanzare si sono rifugiate in città, rendendo la vita cittadina non solo estremamente fastidiosa, ma anche preoccupata per la pubblica salute, essendo mosche e zanzare noti veicoli di infezione. L'interrogante chiede infine, con l'occasione, di conoscere quali siano il funzionamento, le attribuzioni ed attività attuali dell'Istituto antimalarico predetto ». (8821).

RISPOSTA. — « Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge la lotta antimalarica è affidata nelle singole province, ai Comitati provinciali

antimalarici, mentre la esecuzione della lotta contro le mosche è compito esclusivo delle amministrazioni comunali. Poiché negli anni decorsi la lotta contro le zanzare malarigene aveva dato magnifici risultati anche contro le mosche e le culicine, i Comitati provinciali antimalarici, derogando dai compiti di istituto, avevano, per venire incontro alle necessità degli enti locali, incluso, tra le zone da trattare, località ed abitati che, ai fini della lotta antimalarica, non dovevano assolutamente essere compresi. Comunque, tale generosa prestazione non sarebbe cessata se non fosse sopravvenuta la resistenza delle mosche agli insetticidi in uso contro le zanzare malarigene. La situazione dianzi prospettata non è limitata alla sola provincia di Latina, ma è comune a tutta l'Italia, tanto che questo Alto Commissariato ha invitato tutti gli Uffici sanitari provinciali a regolare la lotta contro le mosche sui criteri di resistenza o di sensibilità delle popolazioni muscine ai predetti insetticidi, e precisamente, di sfruttare la possibilità di impiego di detti preparati laddove risulti una sensibilità della popolazione muscina ad uno o più insetticidi di contatto, ricorrendo, in caso contrario, ai vecchi sistemi di lotta. Per quanto riguarda Latina è da ricordare che il locale comitato antimalarico sin dall'inverno scorso si è preoccupato, con encomiabile zelo, di preavvertire gli uffici sanitari comunali della situazione venutasi a creare, invitandoli, nel contempo, a provvedere, in proprio, per la lotta contro le mosche, attuando lo smaltimento igienico o il massimo allontanamento possibile dal centro abitato dei rifiuti domestici e la demuscazione con il classico uso della miscela Berlese, unica sostanza atta a combattere i ceppi delle popolazioni muscine locali. Per quanto riguarda il funzionamento, le attribuzioni e le attività del Comitato provinciale antimalarico di Latina esse sono quelle sancite dalle disposizioni contenute nel vigente testo unico delle leggi sanitarie e nel regolamento per l'applicazione delle norme per diminuire le cause della malaria approvate con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93 ».

L'Alto Commissario: MIGLIORI.

PINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se è a conoscenza:

1°) della deliberazione presa dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari di Messina in data 7 settembre 1950, e del conseguente invio del ruolo aggiuntivo di spese di gestione, in contrasto

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 OTTOBRE 1952

con disposizioni di legge vigenti in materia (decreto luogotenenziale 12 ottobre 1945, numero 669, e decreto luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 557;

2°) dell'emissione delle matricole, per l'esazione attraverso l'esattoria comunale di Messina, procedimento non autorizzato da alcuna disposizione legislativa, poiché solo ed esclusivamente i canoni dei fitti (non intime per contributi ed accessori) possono essere inviati per l'esazione.

« L'interrogante precisa d'altra parte che le spese di gestione sono state sempre e sono tuttora corrisposte dagli utenti, perché comprese nel canone di affitto (articolo 21 del testo unico, regio decreto 28 aprile 1938, numero 1165), come risulta dal piano finanziario per l'esercizio 1945-46, nonché dal bilancio di previsione per l'esercizio 1946-47 dell'Istituto. Ed inoltre che non soltanto l'articolo 47 della legge 23 maggio 1950, n. 252, esclude gli inquilini delle case popolari dagli aumenti e dalla rivalsa delle spese di gestione, ma pure che, con decreto del 15 maggio 1946, il Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, autorizzò l'Istituto ad applicare un aumento del 321 per cento sui canoni di affitto, appunto per addivenire alla sistemazione economica e finanziaria di quell'ultimo, sulla scorta del piano finanziario citato ed in applicazione del decreto luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 667. Tutto ciò premesso l'interrogante chiede di sapere se e quali provvedimenti d'urgenza il Ministro intenda adottare per venire incontro al vivo e legittimo fermento che va sempre più aggravandosi fra gli inquilini del ramo — categoria fra le più provate, a Messina, dai disagi economici del momento — a seguito dell'operato dell'Istituto autonomo case popolari. E soprattutto se intenda intervenire perché allo stato presente e fino a quando non sarà promulgata la nuova legge, i canoni di affitto rimangano immutati ». (5774).

RISPOSTA. — « Sulla questione sorta fra l'Istituto autonomo per le case popolari di Messina ed i suoi inquilini, si ritiene opportuno precisare quanto segue:

« Questo Ministero è a piena conoscenza che il Consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina con deliberazione in data 7 settembre 1950, ha proceduto alla nuova determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di vecchia costruzione, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del testo unico 28 aprile 1935, n. 1165, sull'edilizia popolare ed econo-

mica, aggiungendo ai canoni originari il maggiore onere derivante dalle nuove spese sostenute nell'esercizio 1950-51 per i consumi derivanti dai nuovi impianti di illuminazione delle scale, androni e locali comuni, per la riorganizzazione dei servizi di portierato, sorveglianza e custodia già esistenti e per la istituzione di tali servizi nei complessi in cui non esistevano, in coincidenza con un vasto programma di lavori di riparazione di danni di guerra per circa un miliardo, che consente la messa a punto della totalità degli alloggi costituenti il vecchio patrimonio. Tali nuove spese furono sostenute anche per aderire alle legittime richieste degli inquilini ed alle loro sollecitazioni, in perfetto accordo con essi che nominarono i loro rappresentanti per ciascun complesso di alloggi, allo scopo di determinare, in collaborazione con gli organi tecnici dell'Istituto, gli impianti ed i servizi da ripristinare o da istituire previo accertamento della spesa relativa. Il conseguente aumento dei canoni di locazione non deriva quindi da rivalutazione dei costi di costruzione o da adeguamento dei canoni medesimi al valore attuale della moneta, ma dalle nuove spese sostenute dall'Istituto e dalle quali, ai termini del citato articolo 21, comma quarto, del testo unico del 1938, deve tenersi conto nella determinazione dei canoni di locazione. La riscossione dei nuovi canoni è stata affidata come per il passato, all'esattore delle imposte, ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 agosto 1940, n. 1289, e non è stato fatto alcun ruolo aggiuntivo. La deliberazione del Consiglio di amministrazione del detto Istituto autonomo, è quindi perfettamente conforme a legge e non trova ostacolo né nel decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669, né nella legge 23 maggio 1950, n. 252, né in altra disposizione relativa alla disciplina delle locazioni degli immobili urbani, non essendo la legislazione vincolistica predetta applicabile ai rapporti locatizi costituiti con gli Istituti case popolari, come la Corte di cassazione ha stabilito con giurisprudenza ormai consolidata. Tanto meno trova ostacolo nel decreto-legge 5 ottobre 1945, n. 667, col quale gli Istituti vennero autorizzati una volta tanto all'adeguamento delle pigioni ed alla loro perequazione. Tale provvedimento legislativo fu necessario in quel tempo, essendo ancora in vigore il blocco dei prezzi istituito con regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1746, prorogato con successivo provvedimento fino al 30 settembre 1947 (articolo 1, decreto-legge 29 giugno 1947, n. 545).

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 OTTOBRE 1952

« Cessato il blocco dei prezzi e tutti i vincoli da esso derivanti, ripreso vigore la norma contenuta nell'articolo 21 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, per cui gli istituti nel computo delle pigioni devono tenere conto... » di tutte le spese di amministrazione, di riparazione ordinaria e straordinaria, delle imposte, sovrimeposte e tasse generali e locali, ecc. ». L'aumento invero riguarda soltanto i canoni relativi ai vecchi alloggi, costruiti in epoca precedente alla cessata guerra, per i quali il canone irrisorio ancora corrisposto non copre neppure una piccola parte delle spese di semplice amministrazione. Si fa rilevare, inoltre, che l'agitazione di una piccola aliquota di inquilini, manifestatasi in seguito alla menzionata deliberazione del Consiglio di amministrazione del 7 settembre 1950 cessò per effetto di completi accordi raggiunti dai loro rappresentanti con l'Istituto delle case popolari, il quale esonerò dal pagamento delle maggiori spese relative all'esercizio decorso vasti complessi popolari, diminuì per l'avvenire il carico nei confronti dei complessi stessi con un rimaneggiamento dei servizi, e ripartì in 12 rate nel nuovo esercizio il pagamento delle quote non corrisposte, nei confronti degli altri complessi. In seguito a tali accordi, dei quali è stata data larga diffusione a mezzo della stampa locale e regionale il pagamento dei nuovi canoni è avvenuto regolarmente da parte degli utenti onde ogni nuova agitazione di qualche settore dell'inquinato e la preoccupazione manifestata dall'onorevole interrogante sembrano del tutto ingiustificate. Si può in complesso dichiarare che i criteri seguiti dall'Istituto autonomo per le case popolari in questione, sono pienamente condivisi da questo Ministero ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

POLANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere:

1°) quali sono gli 11 comuni nei quali sono stati già consegnati i 224 alloggi costruiti nelle zone alluvionate della Sardegna, e quanto per ciascun comune;

2°) quali sono gli 8 comuni di dette zone dove sono in corso di esecuzione 105 alloggi per i senza-tetto a causa delle alluvioni in Sardegna, come da risposta a interrogazione numero 6408 ». (7765).

RISPOSTA. — « In merito alle singole richieste, si fa presente che:

1°) i comuni nei quali sono stati costruiti, e consegnati alle competenti commissioni comunali per l'assegnazione alle famiglie ri-

maste senza tetto in dipendenza delle alluvioni dell'ottobre 1951 gli alloggi sono:

Provincia di Cagliari:

Muravera, ricoveri n. 9, alloggi n. 32; San Vito, ricoveri n. 11, alloggi n. 37; Villaputzu, ricoveri n. 14, alloggi n. 51. Totale: ricoveri n. 34, alloggi n. 120. (Consegnati numero 103 alloggi nei comuni di Muravera, San Vito e Villaputzu il 14 gennaio 1952).

Provincia di Nuoro:

Barisardo, ricoveri n. 3, alloggi n. 10, consegna 19 gennaio 1952; Tortoli, ricoveri n. 5, alloggi n. 17, consegna 19 gennaio 1952; Tertenia, ricoveri n. 3, alloggi n. 10, consegna 19 gennaio 1952; Ulassai, ricoveri n. 3, alloggi n. 12, consegna 21 gennaio 1952; Osini, ricoveri n. 10, alloggi n. 35, consegna 5 febbraio 1952; Ilbono, ricoveri n. 3, alloggi n. 10, consegna 5 febbraio 1952; Loceri, ricoveri n. 2, alloggi n. 6, consegna 5 febbraio 1952; Lanusei, ricoveri n. 7, alloggi n. 24, consegna 5 febbraio 1952; Arzana, ricoveri n. 3, alloggi n. 9, consegna 5 febbraio 1952; Gairo, ricoveri n. 4, alloggi n. 16, consegna recente; Olicena, ricoveri n. 3, alloggi n. 12, consegna recente. Totale: ricoveri n. 46, alloggi n. 161.

2°) Sono in corso di costruzione ricoveri nei seguenti comuni:

Provincia di Cagliari:

Burcei, ricoveri n. 1, alloggi n. 4; Cagliari, ricoveri n. 30, alloggi n. 44.

Provincia di Nuoro:

Desulo, ricoveri n. 4, alloggi n. 16; Gairo, ricoveri n. 3, alloggi n. 12.

Totale: ricoveri n. 38, alloggi n. 76.

« Si avverte, inoltre, che è stata autorizzata l'esecuzione ai sensi dell'articolo 1, lettera e) della legge 10 gennaio 1952, n. 9, di case economiche nei seguenti comuni:

Provincia di Cagliari:

Muravera, n. 2 case per n. 8 alloggi; San Vito, n. 3 case per n. 12 alloggi; Villaputzu, n. 4 case per n. 16 alloggi; San Nicolò Gerrei, n. 2 case per n. 8 alloggi; Barrao, n. 1 casa per n. 4 alloggi; Armungia, n. 2 case per n. 8 alloggi; Donigala Siurgus, n. 1 casa per n. 4 alloggi; Villasalto, n. 1 casa per n. 4 alloggi. Totale: n. 16 case per 64 alloggi.

Provincia di Nuoro:

Belvi, n. 2 case per n. 4 alloggi; Osini, n. 3 case per n. 12 alloggi. Totale: n. 5 case per n. 16 alloggi.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 OTTOBRE 1952

« Sono, infine, in corso di appalto i lavori relativi alla costruzione di case economiche nei seguenti comuni:

Provincia di Cagliari:

Cagliari, n. 1 casa per 4 alloggi; Lotzorai, n. 2 case per n. 8 alloggi; Nuoro, n. 2 case per n. 12 alloggi; Perdasdefogu, n. 3 case per n. 12 alloggi; Tortoli, n. 3 case per n. 12 alloggi; Barisardo, n. 2 case per n. 8 alloggi. Totale: n. 13 case per n. 56 alloggi ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

SAIJA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.*

— « Per sapere quali siano i motivi per i quali, malgrado le precedenti assicurazioni di sospensione date dall'onorevole Ministro dei lavori pubblici, l'Istituto autonomo per le case popolari insiste nel richiedere, con mezzi coattivi, il pagamento delle spese di gestione ai suoi inquilini ». (5695).

RISPOSTA. — « La vertenza sorta fra gli utenti di alloggi popolari, in Messina e l'Istituto case popolari è stata originata dalla deliberazione in data 7 settembre 1950 del Consiglio di amministrazione del predetto istituto. Con tale deliberazione fu stabilito di procedere ad una nuova determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di vecchia costruzione ai sensi dell'articolo 21, comma quarto, del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica per il rimborso delle spese determinate dalla riorganizzazione dei servizi di illuminazione, di portierato, di sorveglianza e custodia, di manutenzione ordinaria e straordinaria resisi necessari per effetto dello stato di abbandono del patrimonio immobiliare dell'ente in conseguenza dei danni subiti dalla guerra. Nonostante che il riordinamento di tali servizi fosse stato insistentemente chiesto dagli inquilini, i quali avevano fatto sentire le loro lagnanze anche attraverso la stampa, e nonostante che ciascuno utente fosse stato avvertito del carico singolo di cui egli sarebbe stato gravato per effetto del riordinamento dei servizi, una aliquota di inquilini si pose in agitazione. Tale agitazione venne composta in seguito ad una riunione tenutasi in prefettura con l'intervento anche degli inquilini. Senonché, avvenuta la iscrizione delle partite nei ruoli di riscossione, si ebbe una nuova fase di agitazione, la quale, anche questa volta, venne definitivamente composta in una riunione plenaria, tenutasi presso l'Istituto, con l'intervento delle Associazioni degli inquilini. In seguito a tali accordi, vennero esonerati dal pagamento

delle spese afferenti all'esercizio 1950-51, i complessi popolari ed ultrapopolari, vennero nominati dei rappresentanti per ciascun complesso, per studiare e concordare l'organizzazione del servizio e le spese relative all'esercizio 1951-52, mentre l'istituto avrebbe tenuto presenti le condizioni dei meno abbienti per deliberare a favore di costoro e singolarmente la completa esenzione del carico. Intanto in data 25 aprile 1951, questo Ministero indirizzò all'I.A.C.P. di Messina un telegramma col quale, in seguito all'agitazione degli inquilini per il pagamento delle spese di gestione, segnalò la necessità di sospendere i procedimenti coattivi in corso per un ricupero delle quote non ancora corrisposte. A tale telegramma l'istituto rispose assicurando che tali procedure erano state sospese e che la questione doveva ritenersi definitivamente liquidata in seguito al pieno accordo raggiunto con gli inquilini. Ed invero, eletti i rappresentanti di ciascun servizio, l'istituto riunì le commissioni per procedere alla revisione dei conti e alla programmazione dei servizi. Vennero, nella quasi totalità, accolte le richieste ed i suggerimenti dell'inquilinato sia per la parte organizzativa che per la parte delle spese. Chiariti e verificati tutti i conti, concordati tutti i preventivi, nel mese di luglio 1952 il carico complessivo venne posto in liquidazione. Ma anche questa volta, dopo la comunicazione agli interessati delle cartelle di pagamento, venne ripresa l'agitazione. Questa nuova agitazione, dopo gli accordi liberamente assunti e definiti, non trova alcuna giustificazione né morale né giuridica. L'azione dell'istituto può ritenersi pienamente legittima in quanto non trova ostacolo né nel decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669, né nella legge 23 maggio 1950, n. 252, né in altre disposizioni relative alla disciplina delle locazioni degli immobili urbani, non essendo la legislazione vincolistica applicabile ai rapporti locatizi costituiti con gli Istituti per le case popolari, come la Corte di cassazione ha stabilito con costante giurisprudenza. D'altra parte occorre precisare che la questione non riguarda gli inquilini degli alloggi di vecchia costruzione che si sono sostituiti agli originari concessionari. Di conseguenza la questione riguarda esclusivamente una modesta aliquota (1500 utenti degli 8 mila alloggi di vecchia costruzione) e precisamente quelli fra gli attuali utenti che sono anche gli originari concessionari. In conclusione l'azione dell'istituto concordata con gli inquilini appare conforme alla legge e non appare affatto in contrasto con gli interessi dell'in-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 OTTOBRE 1952

quilinato il quale è stato chiamato a collaborare democraticamente alla soluzione di tali importanti problemi. L'istituto, d'altra parte, si è dichiarato disposto, come ha dimostrato, di venire incontro alle categorie più bisognose, concedendo a costoro, dopo averne comprovati i requisiti, anche la esenzione da qualsiasi onere ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

SALVATORE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere i motivi che hanno fatto arrestare nei villaggi Camaro e Bordonaro del comune di Messina la prosecuzione dei lavori di costruzione delle case per coloro che ancora abitano nelle baracche costruite dopo il terremoto del 1908 e oggi sconquassate dal tempo e dalle intemperie. L'interrogante trova doveroso ed opportuno fare rilevare che il problema dello sbaraccamento nel comune di Messina è stato per la prima volta affrontato con recisa decisione dall'attuale Ministro dei lavori pubblici e che i ritardi, le remore, le abulie e gli addormentamenti burocratici non soltanto pregiudicano la soluzione di un problema di tanta cocente urgenza, ma inficiano ed erodono l'autorità ed il prestigio del Ministro medesimo ». (8714).

RISPOSTA. — « In ciascuno dei due villaggi Camaro e Bordonaro del comune di Messina è stata autorizzata la esecuzione in economia di n. 18 alloggi popolari per l'importo rispettivo di lire 28.172.340 e lire 29.440.350. I lavori sono stati appaltati per cottimo fiduciario all'impresa Merenda Antonino quelli concernenti il villaggio di Camaro, e all'impresa Crescenti Giuseppe gli altri riguardanti il villaggio di Bordonaro. La costruzione di che trattasi, sulle aree già occupate dalle baracche esistenti in dipendenza del terremoto del 1908 è avvenuta giusta la previsione, con la demolizione delle baracche stesse e la sistemazione provvisoria delle famiglie che le occupano. Ciò ha richiesto evidentemente una prudente ed abile manovra anche per evitare espropri non necessari, ed ha inciso sul tempo occorrente per l'impostazione dei nuovi fabbricati a tre piani. Ad ogni modo allo stato presente i lavori autorizzati risultano ultimati e con le somme dei prossimi stanziamenti si provvederà a finanziare maggiori lavori imprevisi ammontanti rispettivamente a lire 10.335.000 per le case di Bordonaro ed a lire 8.684.000 per quelle di Camaro. Le case stesse potranno essere al più presto assegnate. Dopo quanto premesso si mette in rilievo che

la realizzazione del piano di costruzione anzidetta ha richiesto il tempo necessario, tempo che non poteva altrimenti essere ridotto oltre i limiti consentiti e che nessun arresto ingiustificato si è verificato ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

SALVATORE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti.* — « Per conoscere i motivi per i quali non si è ancora provveduto allo sgombero dell'ingente quantitativo di materiale di riporto abbandonato lungo l'alveo del torrente Zaera in prossimità al villaggio Camaro del comune di Messina. L'interrogante fa rilevare che detto materiale di riporto è stato accumulato per l'esecuzione dei lavori di elettrificazione della linea ferroviaria e l'adattamento ad essi della galleria « Peloritana » e che il mancato sgombero costituisce per il villaggio Camaro un grave pericolo di invasione delle acque nella facile ipotesi di improvvise e purtroppo periodiche piene del torrente suddetto ». (8760).

RISPOSTA. — « A seguito di un accurato sopralluogo eseguito dall'Ufficio del genio civile di Messina è risultato che:

1°) nel tratto di torrente a monte della piazzetta di Camaro Superiore, gli argini presentano un sufficiente franco, capace di garantire il regolare deflusso delle acque per cui nessun pericolo si ravvisa, al momento attuale, per quel che riguarda la difesa delle sponde;

2°) nel tratto di torrente a valle della piazzetta sopra citata, e per una lunghezza di circa metri 50, si notano dei depositi di materie di riporto in corrispondenza della sponda sinistra provenienti dai lavori di ampliamento della stazione ferroviaria di Camaro.

« Detti depositi formano un terrapieno addossato alla sponda del torrente stesso, che ha causato una diminuzione della sezione di deflusso delle acque, le quali, per altro, possono essere ancora contenute, ove non siano di eccessiva portata, senza pregiudizio della difesa latistante. Tuttavia si è svolto interessamento per la esecuzione dei lavori di sgombero da parte dell'impresa responsabile, in modo da riportarsi l'alveo alle condizioni di normale deflusso ».

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: CAMANGI.

TORRETTA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere i motivi che l'hanno indotto a nominare un com-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 OTTOBRE 1952

missario in sostituzione del consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Asti, e se con detta nomina non ritenga di aver contravvenuto alle norme statutarie dei consorzi agrari in modo particolare all'articolo 22 dello statuto. E per conoscere, altresì, come si spieghi il licenziamento operato dal commissario, del direttore del consorzio dopo che questi con la sua solerte attività e prendendo sane iniziative aveva fatto prosperare l'azienda allargandone il giro d'affari in tutta la provincia e operando nell'interesse e con soddisfazione dei contadini ». (8744).

RISPOSTA. — « A seguito di dissensi determinatisi in seno al consiglio di amministrazione del consorzio agrario provinciale di Asti, il 27 febbraio 1952 sette consiglieri rassegnarono le loro dimissioni. Restarono, pertanto, in carica sei consiglieri di minoranza che avrebbero dovuto convocare l'assemblea straordinaria per la sostituzione dei componenti dimissionari, giusta l'articolo 12 dello statuto. Non potendosi considerare corrispondente agli interessi dell'ente lasciare in tali condizioni ai soli consiglieri di minoranza la responsabilità della gestione, ed il compito di promuovere e presiedere due assemblee a breve distanza, quella straordinaria per la sostituzione dei consiglieri dimissionari, e quella ordinaria da tenere nei modi e termini di cui all'articolo 2364 del Codice civile, il Ministero dell'agricoltura, valutate le circostanze e i possibili sviluppi che avrebbero potuto influire sulla funzionalità e stabilità dell'azienda, ha ritenuto di affidare la gestione del Consorzio provinciale agrario di Asti ad un commissario governativo, in base al disposto dell'articolo 35 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1235. A termini di detto articolo, infatti, l'autorità governativa può revocare gli amministratori e i sindaci in caso di irregolare funzionamento. Nella fattispecie col provvedimento adottato si è inteso, oltre che assicurare la regolarità dell'andamento amministrativo e funzionale dell'ente, dare anche le migliori garanzie di imparzialità per la convocazione e lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria che dovrà procedere alla elezione dei normali organi di amministrazione. Circa il licenziamento del direttore del consorzio si fa presente che il provvedimento adottato dal commissario dell'ente trova la propria base nell'articolo 2118 del Codice civile, che dà facoltà al datore di lavoro, nella sua prudente ed insandacabile valutazione delle proprie esigenze organizzative, di recedere da un con-

tratto di lavoro, e senza obbligo di motivazione. Questo Ministero pertanto non poteva annullare il provvedimento che non è in contrasto con la legge ».

Il Ministro: FANFANI.

TURCHI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — « Per conoscere per quali motivi ed in base a quali poteri sia stata emanata la circolare telegrafica del Ministero dell'interno, servizi elettorali, del 30 settembre 1952, n. 121/1, con la quale, « in attesa di annunciate disposizioni per la revisione straordinaria delle liste elettorali ed anche in vista di frequente omissione delle prescritte segnalazioni da parte delle cancellerie giudiziarie », viene fatto obbligo ai sindaci di richiedere ai locali organi di polizia o ai comandi dei carabinieri l'elenco delle persone denunciate alla autorità giudiziaria negli ultimi quattro anni, ed agli uffici elettorali comunali di richiedere ai competenti casellari giudiziari il certificato penale per ciascuno dei nominativi compresi nell'elenco predetto e che risultino tuttora iscritti nelle liste elettorali.

« Per sapere se essi non ritengano che tali disposizioni siano in contrasto con le norme della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, per la revisione annuale delle liste elettorali, nonché con le istruzioni per la applicazione di detta legge, emanate con circolare 14 ottobre 1947, numero 9010/R, del Ministero dell'interno, servizio elettorale, in virtù delle quali agli effetti della cosiddetta revisione dinamica, nessun adempimento del genere fa carico agli organi del comune, in quanto la cancellazione dalle liste deve essere operata su segnalazione delle cancellerie dei casellari giudiziari, che sono tenute a dare notizia ai comuni di residenza o di nascita dell'interessato delle sentenze passate in giudicato o di altro provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria, che comporta la perdita del diritto elettorale.

« Se di conseguenza non ritengono che la predetta circolare sia viziata da illegittimità e da eccesso di potere in quanto, per supplire ad eventuali omissioni delle cancellerie, anziché richiamare queste ultime all'adempimento del loro dovere, pone a carico degli organi del comune un adempimento cui essi non sono tenuti.

« Se, infine, non ritengano che la richiesta agli organi di polizia dell'elenco delle persone denunciate negli ultimi quattro anni e la richiesta ai competenti casellari dei certificati penali di ciascuno dei nominativi compresi nell'elenco, non costituiscano una inde-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 OTTOBRE 1952

bita estensione dei poteri dei sindaci e delle commissioni comunali in quanto pongono a disposizione di tali autorità notizie non necessarie al compimento delle loro funzioni di ufficio, in contrasto con le disposizioni degli articoli 606 e 609 Codice procedura penale e 25 e 26 regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, i quali, a tutela dell'onore e della reputazione dei cittadini, vogliono che la richiesta dei certificati penali sia fatta al procuratore della Repubblica, che essa sia necessaria al compimento di un atto delle loro funzioni, che il procuratore della Repubblica conceda il nulla osta, che infine la conoscenza dei precedenti penali del cittadino sia limitata alle sole sentenze passate in giudicato o ai provvedimenti definitivi, che hanno influenza sul diritto elettorale ». (8824).

RISPOSTA. — « Si risponde anche per il Ministero di grazia e giustizia. Si premette che, in vista delle elezioni politiche, questo Ministero ha ritenuto di dover provvedere, unitamente allo aggiornamento delle liste elettorali a seguito dei risultati del recente censimento generale della popolazione, alla eliminazione dalle liste stesse di tutti quei cittadini che non fossero in possesso dei prescritti requisiti. Al riguardo particolare rilievo assumeva l'accertata esistenza di numerosi casi (2442 riferentisi ai cittadini di una sola provincia) nei quali i casellari giudiziari avevano ommesso di inviare la comunicazione prescritta dalla legge per la cancellazione dalle liste degli elettori incorsi in alcuna delle condanne previste dall'articolo 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

« Esclusa, per altro, per ragioni tecniche, la possibilità di disporre l'accertamento sulla esistenza di cause d'incapacità penale per tutti indistintamente gli iscritti nelle liste elettorali e tenuto conto che le premure rivolte al Ministero di grazia e giustizia, perché richiamasse gli organi dipendenti ad una più scrupolosa osservanza del precetto in parola, non erano valse ad eliminare il suddetto inconveniente, con la circolare del 30 giugno 1952, n. 121/L, si impartirono istruzioni ai prefetti perché i comuni provvedessero a richiedere il certificato del casellario giudiziale per tutti coloro che, denunciati alla autorità giudiziaria negli ultimi quattro anni, risultassero ancora compresi nelle liste elettorali.

« Tali istruzioni non sono — come asserisce l'onorevole interrogante — in contrasto con le norme della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, in quanto nessuna disposizione di essa fa di-

viato agli uffici elettorali comunali di richiedere il certificato penale d'ufficio, nei casi in cui possa dubitarsi che i competenti organi giudiziari non abbiano ottemperato al preciso disposto della legge stessa, tanto più che la procedura prevista dalla circolare è la medesima che gli uffici comunali sono tenuti a compiere, a norma dell'articolo 7 della legge citata, all'atto della prima iscrizione dei cittadini nelle liste. La procedura stessa poi rappresenta una notevole semplificazione nei confronti di quella che si sarebbe dovuta adottare qualora si fosse prescritto ai casellari giudiziari di comunicare, d'ufficio, ai comuni interessati i precedenti penali importanti l'incapacità elettorale, per tutti i cittadini.

« Si aggiunge, infine, che essendosi disposta la richiesta direttamente ai casellari, l'accertamento viene sicuramente limitato — giusta l'ultima parte dell'interrogazione — alle sole sentenze passate in giudicato o ai provvedimenti definitivi che hanno influenza sul diritto elettorale ».

Il Ministro dell'interno ad interim:
SPATARO.

ZANFAGNINI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per sapere se non creda di intervenire energicamente presso il Governo albanese:

1°) per avere notizie precise sulla sorte di due operai friulani: Tarcisio Faè di Pagnacco (Udine) e Bruno Presotto da Brugnera (Udine), ex combattenti congedati e rimasti in Albania come lavoratori, successivamente impediti di rimpatriare a causa degli eventi bellici, e che attualmente sarebbero detenuti in attesa di giudizio sotto la ridicola accusa « di aver favorito i disegni dell'invasore »;

2°) e, nel caso che quest'ultima notizia sia vera, per ottenere l'immediato rilascio e il rimpatrio dei detti due connazionali perché, dopo dieci anni di assenza, si ricongiungano alle loro famiglie ». (8815).

RISPOSTA. — « I connazionali Tarcisio Faè e Bruno Presotto risultano effettivamente far parte di un gruppo di cittadini italiani tuttora detenuti in Albania. E certamente a conoscenza dell'onorevole interrogante, dalle precedenti esposizioni fatte in Parlamento, che il Ministero degli affari esteri ha seguito e segue con ogni premura e impegno la sorte dei suddetti connazionali. Purtroppo è necessario constatare che sinora il Governo albanese non solo non ha accolto le nostre richieste insistenti di riesame della situazione dei predetti, ma si è sempre anche rifiutato di consentire alla Rap-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 OTTOBRE 1952

presentanza italiana in Tirana la possibilità di svolgere in favore dei detenuti italiani quella normale assistenza che è riconosciuta dalle convenzioni e dalle consuetudini internazionali.

« Il Governo albanese non ha neppure mai dato comunicazione dei capi di accusa per i quali è stata disposta la detenzione dei singoli cittadini in parola, limitandosi ad affermare genericamente che trattavasi di « criminali fascisti, sabotatori, nemici del popolo ». È appena il caso di aggiungere che da parte nostra non si è mai preso atto di accuse così vaga-

mente formulate o sono state reiterate le proteste per l'inumano trattamento inflitto ai suddetti connazionali. Il modo in cui il presente Governo albanese mostra di intendere i rapporti diplomatici non sembra tale da autorizzare la speranza che le relazioni italo-albanesi attualmente pessime possano migliorare nell'immediato futuro ».

Il Sottosegretario di Stato: TAVIANI.